

# ***CALORE VERDE S.R.L.***

*Parte Speciale del*

*Modello di organizzazione, gestione e controllo*

## Indice della Parte Speciale

<b>1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>4</b>
1.1 Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 .....	4
1.2 Le attività sensibili.....	11
1.3 Principi e procedure di prevenzione .....	11
1.3.1 Attività a rischio.....	11
1.3.2 Attività strumentali .....	15
<b>2. REATI SOCIETARI .....</b>	<b>18</b>
2.1 Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi dell'art. 25 ter d.lgs. 231/2001 .....	18
2.2 Le attività sensibili.....	25
2.3 Principi e procedure di prevenzione .....	25
2.3.1 Attività a rischio.....	25
2.3.2 Attività strumentali .....	27
<b>3. REATI INFORMATICI.....</b>	<b>28</b>
3.1 Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi dell'art. 24 bis d.lgs. 231/2001).....	28
3.2 Le attività sensibili.....	31
3.3 Principi e procedure di prevenzione .....	31
3.3.1 Attività a rischio.....	31
<b>4. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....</b>	<b>33</b>
4.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 24ter d.lgs. 231/2001.....	33
4.2 Le attività sensibili.....	37
4.3 Principi e procedure di prevenzione .....	38
4.3.1 Attività a rischio.....	38
4.3.2 Attività strumentali .....	38
<b>5. REATI DI FALSO IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI BOLLATI.....</b>	<b>38</b>
5.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25 bis d.lgs. 231/2001.....	38
5.2 Le attività sensibili.....	40
5.3 Principi e procedure di prevenzione .....	40
5.3.1 Attività a rischio.....	40
<b>6. REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.....</b>	<b>40</b>
6.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25 Bis.1 d.lgs. 231/2001 .....	40
6.2 Le attività sensibili.....	43
6.3 Principi e procedure di prevenzione .....	43
6.3.1 Attività a rischio.....	43
<b>7. REATI REALIZZATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE ALL'ORDINE DEMOCRATICO ....</b>	<b>44</b>
7.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25 quater d.lgs. 231/2001 .....	44
7.2 Le attività sensibili.....	45
7.3 Principi e procedure di prevenzione .....	45
<b>8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....</b>	<b>45</b>

8.1	Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25quater.1 d.lgs. 231/2001 .....	45
8.2	Attività a rischio.....	46
<b>9.</b>	<b>I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....</b>	<b>46</b>
9.1	Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25 quinquies d.lgs. 231/2001 .....	46
9.2	Attività sensibili .....	48
9.3	Principi e procedure di prevenzione .....	49
<b>10.</b>	<b>GLI ILLECITI CONTRO GLI ABUSI DI MERCATO .....</b>	<b>49</b>
10.1	Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25 sexies d.lgs. 231/2001.....	49
10.2	Attività a rischio .....	52
<b>11.</b>	<b>REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO .....</b>	<b>52</b>
11.1	Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25 septies d.lgs. 231/2001 .....	53
11.2	Soggetti attivi.....	54
11.3	Processi aziendali sensibili.....	54
11.4	Principi e controlli di prevenzione .....	54
11.4.1	Misure generali di tutela.....	54
11.4.2	Specifiche attività di monitoraggio e controllo .....	55
11.4.3	Informazione e formazione .....	56
<b>12.</b>	<b>REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .....</b>	<b>58</b>
12.1	Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25octies d.lgs. 231/2001 .....	58
12.2	Attività sensibili.....	60
12.3	Principi e procedure di prevenzione .....	60
12.3.1	Attività a rischio.....	60
12.3.2	Attività strumentali .....	61
<b>13.</b>	<b>REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI DIRITTI D'AUTORE .....</b>	<b>61</b>
13.1	Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25novies d.lgs. 231/2001 .....	61
13.2	Attività sensibili.....	64
13.2.1	Attività a rischio.....	64
13.2.2	Attività strumentali .....	65
<b>14.</b>	<b>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....</b>	<b>65</b>
14.1	Le fattispecie rilevanti.....	65
14.2	Le attività sensibili .....	65
14.3	Principi e procedure di prevenzione .....	65
<b>15.</b>	<b>REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>65</b>
15.1	Le fattispecie rilevanti.....	65
15.2	Le attività sensibili .....	65
15.3	Principi e procedure di prevenzione .....	78
<b>16.</b>	<b>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .....</b>	<b>79</b>
16.1	Le fattispecie rilevanti.....	79

16.2	Le attività sensibili .....	79
16.3	Principi e procedure di prevenzione .....	79
<b>17.</b>	<b>REATI TRANSAZIONALI .....</b>	<b>79</b>
17.1	Le fattispecie rilevanti ai sensi della l. 146/2006 .....	80
17.2	Attività sensibili.....	83
17.3	Principi e procedure di prevenzione .....	84
17.3.1	Attività a rischio.....	84
17.3.2	Attività strumentali .....	84

## PARTE SPECIALE

### 1. Reati contro la pubblica amministrazione

#### 1.1 Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001

**Art. 24. –Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.**

#### **Malversazione a danno dello Stato**

*Art. 316bis c.p. - [1] Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Autore della condotta è, secondo l'opinione maggiormente accolta, chiunque sia beneficiario dell'erogazione e non faccia parte del settore della pubblica amministrazione preposto all'erogazione o controllo dei benefici oggetto di tutela. Il pubblico funzionario che agisca come descritto nell'esercizio delle proprie funzioni o nello svolgimento del servizio commetterebbe, infatti, il diverso reato di abuso d'ufficio.

Contributi e sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, erogate in una o più soluzioni, in misura fissa o variabile, mentre i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri.

Quanto al pubblico interesse delle iniziative supportate, secondo alcuni autori esso è insito nel tipo di concessione e nella sua provenienza; secondo altri, tale attributo è da riferirsi alle attività ed è subordinata al concreto riferirsi di queste ad un interesse collettivo ancorché locale.

Il cuore della condotta punita sta nella "non destinazione" di quanto percepito ai fini preordinati. Dal punto di vista letterale si tratta di una pura inazione; vi rientrano quindi non solo la distrazione delle somme percepite per finalità diverse, ma anche la sola non utilizzazione, anche parziale, accompagnate dalla mancata restituzione con la conseguente appropriazione del residuo.

#### **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**

*Art. 316ter c.p.- [1] Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [2] Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 (lire sette milioni settecentoquarantacinquemila) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822 (dieci a cinquanta milioni di lire). Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Il tratto saliente di questa ipotesi di reato è il rapporto con l'art. 640bis (truffa ai danni dello Stato) c.p. Secondo una parte dei commentatori e della giurisprudenza la norma in parola troverebbe applicazione solo laddove gli artifici e raggiri ingannevoli a danno della pubblica amministrazione siano posti in essere nelle modalità descritte. L'opinione maggioritaria vede, invece, un rapporto di sussidiarietà tra le due disposizioni: quella in commento opera solo quando non è possibile far ricorso all'art. 640bis c.p. in altre parole, in forza di questo articolo sono puniti l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute che non possano ritenersi, per la loro modalità di attuazione, artifici o raggiri, ma semplici menzogne.

### **Truffa ai danni dello Stato**

Art. 640 c.p. - [1] *Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 (lire centomila) a euro 1.032 (due milioni). [2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.549 (tre milioni): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. [3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

L'ipotesi individua una seriazione causale artifici o raggiri–errore–disposizione patrimoniale–vantaggio–danno. Artificio è la manipolazione della realtà mediante simulazione di elementi inesistenti o l'occultamento di esistenti. Il raggio è una simulazione operata con argomenti persuasivi. Non è richiesta dalla giurisprudenza una particolare intensità, se non la capacità ad ingannare. La dottrina si mostra sfavorevole ad una simile dilatazione dell'ipotesi: la letteratura in materia è sterminata. Particolarmente dibattuta è la questione se l'omissione ed il silenzio possano configurare condotta truffaldina. L'errore rilevante è la falsa rappresentazione della realtà, conseguente agli artifici o raggiri, che distorca il processo di formazione della volontà. La volontà così viziata si deve manifestare in un atto di disposizione patrimoniale, cioè qualsiasi atto che abbia come effetto di depauperamento del patrimonio della vittima, a vantaggio del reo o di terzi. Si discute se il danno debba essere necessariamente economico (occorra cioè il trasferimento di un bene) o anche solo giuridico (cioè la contrazione di un debito). Con riguardo all'aggravante per truffa ai danni dello Stato è irrilevante che l'inganno cada su privati o titolari di pubbliche funzioni: ciò che conta è che il danno cada sullo Stato o altro ente pubblico. Ente pubblico è l'ente che persegue finalità pubbliche o svolge una pubblica funzione.

### **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

Art. 640bis c.p. - [1] *La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

La condotta punita si differenzia dalla precedente solo per l'oggetto materiale.

### **Frode informatica**

Art. 640ter c.p. - [1] *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 (lire centomila) a euro 1.032 (due milioni). [2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.549 (tre milioni) se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. [3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

La prima ipotesi consiste in una deviazione dal regolare funzionamento del processo di elaborazione e/o di trasmissione dei dati. Sistema informatico è quel particolare tipo di sistema per il trattamento delle informazioni che usa la tecnologia informatica, che si caratterizza per il fatto che l'informazione viene codificata in modo non percettibile, ma comprensibile alla macchina. Prende il nome di sistema telematico, quando l'elaboratore è collegato a distanza con altri elaboratori, per il tramite di sistemi di telecomunicazione. Questi ultimi sono a loro volta considerati sistemi telematici. Sono sistemi informatici anche quegli apparecchi che forniscono beni o servizi, purché gestiti da un elaboratore, che legge, elabora e modifica le informazioni. Le modalità di alterazione possono consistere anche in

un intervento sulla parte meccanica del sistema.

La seconda ipotesi si realizza, invece, allorché in qualsiasi modo si alterino inputs o outputs del sistema, interferendo sull'elaborazione dei dati, mediante operazioni sulle componenti logiche (dati e programmi) o sulle informazioni. Sono pertinenti ad un sistema programmi dati ed informazioni contenuti su supporti esterni all'elaboratore ma destinati ad esser utilizzati da essi. Le operazioni vietate devono portare ad un vantaggio economico.

## **Art. 25 – Reati di concussione e corruzione**

### **Concussione**

*Art. 317 c.p. - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni*

Autori. Il reato può essere commesso da pubblico ufficiale, non da parte dell'usurpatore o da chi sia cessato dal servizio o funzione. È sempre possibile il concorso di un estraneo consapevole di partecipare alla concussione del pubblico funzionario. La condotta, infatti, può essere compiuta anche per il tramite di interposta persona.

La condotta punita può essere scissa in quattro elementi strutturali: 1) la costrizione mediante l'abuso di qualità o poteri; 2) la coazione sul privato che ne deriva 3) la promessa o dazione del concusso; 4) il nesso di causa tra l'abuso e la coazione e tra la coazione e la promessa o dazione. L'abuso della qualità consiste nella strumentalizzazione della qualifica rivestita, che implichi la possibilità di esercizio di poteri della p.a., al fine di costrizione del privato all'indebito. L'abuso dei poteri si concreta nella strumentalizzazione dei poteri dei quali il funzionario è investito, ai fini indicati.

Il cuore dell'ipotesi tipica è individuato nello stato di soggezione cagionato dall'abuso del funzionario, in forza del quale la vittima, posta in stato di soggezione assoluta (metus) si trova costretta all'elargizione o alla promessa per evitare un maggiore danno.

Il pregiudizio minacciato non deve necessariamente essere attuale ed immediato, ma è sufficiente che si tratti di un danno futuro prospettato attraverso allusioni. È irrilevante che l'abuso riguardi l'esercizio di poteri vincolati o meno. L'abuso deve cagionare la costrizione o l'induzione della vittima a promettere o dare denaro o altra utilità.

Per costrizione s'intende la violenza o alla minaccia, più o meno velata (o altro comportamento prevaricatorio), di un male la cui verifica o rimozione dipende, o è ragionevolmente così ritenuto, dallo stesso funzionario o da altri con i quali egli mostri di poter interagire. Per effetto di tale violenza o minaccia la volontà della vittima è piegata a disporre dei propri beni o di altra utilità in favore del funzionario.

### **Corruzione per l'esercizio della funzione**

*Art. 318 c.p. - [1]. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.) e il soggetto estraneo all'ufficio o servizio. Può trattarsi anche di funzionario di fatto. Il reato si considera consumato anche quando non è individuato il pubblico funzionario. La qualità di pubblico funzionario deve essere presente al momento del fatto, nelle ipotesi di corruzione impropria antecedente, mentre le diverse ipotesi di corruzione sono possibili, in forza dell'art. 360 c.p., anche qualora il pubblico funzionario abbia cessato le sue funzioni.

La nozione di esercizio delle funzioni e poteri comprende ogni attività conforme ai doveri d'ufficio e alle finalità delle funzioni assegnate al pubblico ufficiale. Inoltre, la fattispecie punisce la ricezione di denaro o utilità o l'accettazione della promessa, anche qualora non legata ad uno specifico atto: è quindi la "messa a libro paga" punita. Parte della dottrina ritiene pertanto superata la precedente distinzione tra corruzione per atti d'ufficio e atti contrari all'ufficio (individuando il successivo art. 319 un'ipotesi speciale di corruzione) e reputa pertanto ricadere sotto questa previsione ogni forma di corruzione, avente ad oggetto una qualsiasi condotta del pubblico ufficiale, inerente all'esercizio delle

sue funzioni. Si reputava già in precedenza come fosse neppure necessario che l'atto rientri nella competenza specifica del funzionario, ma è sufficiente che rientri nella competenza funzionale dell'ufficio di appartenenza, purché costituisca un concreto esercizio dei poteri inerenti all'ufficio o al servizio (rileva anche il comportamento materiale privo della veste di formale atto d'ufficio). Il mancato riferimento alla retribuzione, ha fatto altresì ritenere, in parte della dottrina, che non vi debba più essere proporzionalità tra prezzo della corruzione e atto compiuto.

### **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

*Art. 319 c.p. - [1] Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.*

Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.) e il soggetto estraneo all'ufficio o servizio. Può trattarsi anche di funzionario di fatto. Il reato si considera consumato anche quando non è individuato il pubblico funzionario. La qualità di pubblico funzionario deve essere presente al momento del fatto, nelle ipotesi di corruzione impropria antecedente, mentre le diverse ipotesi di corruzione sono possibili, in forza dell'art. 360 c.p., anche qualora il pubblico funzionario abbia cessato le sue funzioni.

La fattispecie si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 318 c.p. per la contrarietà dell'azione concordata ai doveri d'ufficio del pubblico funzionario e per la riferibilità ad uno specifico atto. Secondo l'interpretazione più estesa tale violazione si comprende qualsiasi condotta contraria al dovere di uniformarsi alle previsioni di legge e regolamento, alle specifiche direttive ed agli ordini impartiti dal superiore gerarchico, ma anche al solo generale dovere di fedeltà, obbedienza, segretezza, imparzialità, onestà e vigilanza (mentre non rileva di per sé la non illegittimità dell'atto). L'interpretazione più restrittiva limita l'ambito di operatività della norma alle sole ipotesi di violazione di specifiche direttive concernenti l'ufficio di appartenenza. Per omissione si intende il mancato compimento dell'atto richiesto; per ritardo, il compimento oltre i termini previsti. Si noti come sia sufficiente ad integrare l'ipotesi delittuosa in parola anche la sola promessa susseguente al fatto del pubblico funzionario.

### **Circostanze aggravanti**

*Art. 319bis c.p. - [1]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.*

### **Corruzione in atti giudiziari**

*Art. 319ter c.p. - [I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. [II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.*

La norma prevede e punisce la condotta del pubblico ufficiale che si faccia corrompere con lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo. Non occorre che lo scopo sia raggiunto né che il corruttore sia parte del processo. La formulazione della disposizione esclude chiaramente la corruzione susseguente. Le pene sono molto più severe se dal fatto segue un'ingiusta condanna alla reclusione.

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità**

*Art. 319quater c.p.- [1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a*

*otto anni. [2] Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni».*

L'induzione, con riferimento alla precedente fattispecie della concussione, era stata ravvisata dalla giurisprudenza in qualsiasi forma, ingannatoria o meno, anche larvata, di soggezione della libera determinazione della vittima. Si chiarisce in dottrina che è sufficiente una condotta persuasiva (anche implicita) o fraudolenta (inganno, persuasione, suggestione, allusione, silenzio od ostruzionismo) capace di esercitare una pressione psichica tale da suscitare la determinazione alla dazione o promessa. In questo caso manca la coercizione, per cui il privato non è costretto ad evitare un danno, ma pur sempre agisce per conseguire un vantaggio indebito, ed è tale anche il vantaggio di per sé lecito, ma ottenuto tramite la promessa o dazione (p.es. la licenza ottenuta superando in questo modo dilazioni o ritardi).

### **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

*[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. [II]. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.*

### **Pene per il corruttore**

*Art. 321 c.p. - [I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

La corruzione è un reato "a concorso necessario": è necessario cioè che ci sia un corrotto ed un corruttore. E che entrambi si pongano sullo stesso piano. L'elemento caratteristico della corruzione è, infatti, la presenza di un accordo, avente ad oggetto uno scambio di prestazioni, al quale le parti partecipano in posizione paritaria, libere nelle proprie determinazioni, ciascuna per il conseguimento di un proprio privato interesse a discapito della pubblica amministrazione. Ecco perché le sanzioni sono identiche. Si noti come però non sia configurabile la corruzione susseguente impropria per l'estraneo alla pubblica amministrazione.

### **Istigazione alla corruzione**

*Art. 322 c.p. - [1] Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. [2] Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. [3] La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. [4] La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

Sono previste quattro diverse ed autonome ipotesi di reato: due tentativi di corruzione attiva e due tentativi di corruzione passiva. Scopo evidente della disposizione è anticipare la soglia di tutela del bene protetto con la punizione di ogni tentativo unilaterale di corruzione antecedente, propria ed impropria.

### **Concussione e corruzione dei membri di organi delle Comunità Europee e di funzionari CE e di Stati esteri**

*Art. 322bis c.p. - Le disposizioni concernenti la corruzione e la concussione si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle*

Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. [2] Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. [3] Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Al primo comma si puniscono i pubblici funzionari appartenenti agli enti elencati; al secondo si estende la sanzione all'attività corruttiva nei confronti di funzionario di Stato estero o dei soggetti indicati al comma 1. Dibattuta è la nozione di vantaggio, che potrebbe non essere solo economico. Occorre che di quel vantaggio il corruttore non abbia diritto, ma non è chiaro quali siano le norme che il giudice deve applicare per vagliare questo diritto.

Il delitto in parola, se commesso da cittadino all'estero, è punito dalla legge italiana solo se manca la domanda di estradizione e vi è richiesta del Ministro della Giustizia (art. 9 c.p.). Non è punibile se è commesso da straniero. Si deve però tenere conto che un delitto si ritiene commesso in Italia anche quando solo una parte dell'azione o dell'omissione è stata compiuta in Italia (art. 6 comma 2 c.p.). Ai sensi dell'art. D.lgs. n. 231/2001 “[1] Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9, e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. [2] Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo”. Va tuttavia tenuto presente che la condotta del concorrente che agisca in Italia (l'amministratore che metta a disposizione i fondi per la corruzione) sarebbe comunque sufficiente a radicare la giurisdizione in Italia anche nei confronti dell'ente.

### **Pubblico Ufficiale**

Art. 357 c.p. - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

### **Incaricato di Pubblico Servizio**

Art. 358 c.p. “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Giurisprudenza e dottrina sono impegnate in un articolato dibattito sull'esatta identificazione dei confini delle definizioni legislative. Tuttavia appare consolidato che:

- al fine di individuare in concreto le figure anzidette, si deve avere esclusivo riguardo alla natura delle funzioni esercitate, indipendentemente dal rapporto formale con la PA (vi possono essere, per esempio, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio non appartenenti alla pubblica amministrazione).
- Si identificano come pubblici ufficiali, coloro i quali:
  - Esercitano funzioni giudiziarie;

- Esercitano funzioni legislative;
- Formano o concorrono a formare la volontà della pubblica amministrazione;
- Esercitano poteri autoritativi o certificativi.
- Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della p.a. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

L'incaricato di pubblico servizio è una figura residuale, che concorre allo svolgimento di pubbliche funzioni disciplinate dal diritto pubblico, ancorché priva dei poteri tipici del pubblico ufficiale, ma che non si limita a mere attività materiali.

Alla luce degli attuali orientamenti giurisprudenziali, considerata l'attività svolta dalla Società, in regime di concessione e disciplinata da norme di diritto pubblico, amministratori, dirigenti e altri dipendenti non svolgenti funzioni meramente materiali, possono essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

### **Enti pubblici**

I principali enti pubblici previsti dal nostro ordinamento sono i seguenti:

- a) STATO (Presidenza della Repubblica, organi parlamentari, governo, corte dei conti, consiglio di stato, ecc.);
- b) ORGANI PERIFERICI DELLO STATO (Prefetto, commissario di governo, organi territoriali per le funzioni delegate dallo Stato);
- c) ENTI PUBBLICI TERRITORIALI (amministrazioni regionali, provinciali e comunali, comunità montane e collinari, aziende ed enti istituiti con leggi regionali, provinciali o comunali, concessionari e gestori di pubblici servizi, società miste pubblico-private, ecc.);
- d) ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI (INPS, INAIL, banca d'Italia, ACI, Croce Rossa Italiana, CONI, ICE, Università, CCIAA, enti pubblici economici/spa di interesse nazionale, Garante per l'Energia ed il Gas, Garante per la Privacy, ecc.)
- e) SOGGETTI PRIVATI CONCESSIONARI/GESTORI PUBBLICI SERVIZI (Sanità, protezione civile, raccolta e smaltimento rifiuti, trasporti pubblici, istruzione pubblica, poste e telecomunicazioni).

## **1.2 Le attività sensibili**

### **Attività a rischio**

- A. Verifiche, ispezioni e controlli della PA;
- B. Gestione del ciclo attivo (in particolare: contratti con la PA, attività correlate alla somministrazione dell'acqua alle PA e ai gestori, verifiche di quantità e qualità, fatturazione);
- C. Rapporti istituzionali con le PA (richieste di autorizzazioni, ecc...);
- D. Richiesta e gestione di finanziamenti e contributi pubblici

Accanto alle aree sopra elencate sono state altresì prese in considerazione, ai fini di prevenzione dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001 anche le seguenti:

### **Attività strumentali:**

- a) La tenuta della contabilità e la redazione dei bilanci;
- b) La gestione del personale;
- c) Gli approvvigionamenti di beni e servizi ed i pagamenti;
- e) Liberalità;
- g) L'uso dei sistemi informatici.

## 1.3 Principi e procedure di prevenzione

### 1.3.1 Attività a rischio

#### A) Ispezioni, verifiche e controlli

##### Attività sensibili e reati ipotizzabili

Gestione delle ispezioni, verifiche, perquisizioni, ecc.....

- 1) Corruzione (artt. 318, 319, 319quater, 320, 321, 322, 322 bis c.p.);
- 2) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- 3) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.);
- 4) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, c.p.).

##### Controlli

- Codice Etico: il Codice Etico prevede principi di comportamento e divieti specificamente rivolti alla prevenzione di questi reati.
- Procedure e principi: sono stati predisposti protocolli e procedure per disciplinare l'esecuzione di queste attività, sulla base tra l'altro dei seguenti principi:
  - rispetto dei principi di legalità, imparzialità, e buon andamento della PA;
  - obbligo a fornire la piena collaborazione alle pubbliche autorità;
  - divieto di dare o promettere in alcuna forma denaro o altra utilità o comunque tentare con qualsiasi mezzo di sviare dal pronto e corretto esercizio delle proprie funzioni, ovvero di influenzare indebitamente gli operanti;
  - segregazione di funzioni lungo tutte le fasi del processo, onde consentire una serie di controlli a catena;
  - presenza costante di più soggetti con gli organi ispettivi e documentazione dell'attività svolta;
  - chiara identificazione dei soggetti aziendali incaricati di rappresentare l'azienda e di gestire le verifiche ispettive da parte di pubblici ufficiali;
  - archiviazione e conservazione dei verbali d'ispezione elaborati dalle Autorità ispettive di riferimento;
  - informative all'o.d.v.

#### B) Gestione del ciclo attivo

##### Attività sensibili e reati ipotizzabili

a) Esecuzione delle commesse ricevute: esecuzione delle prestazioni in modo difforme dal pattuito o dichiarato, ovvero richieste di pagamenti a fronte di prestazioni non eseguite o seguite in violazione degli accordi, o comunque non dovute, ricorrendo ad artifici o raggiri.

- 1) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2);
- 2) Frode informatica (art. 640ter c.p.).

##### Controlli

Codice Etico: sono stati previsti specifici principi e regole di condotta all'interno del Codice Etico adottato dalla Società.

- Principi e procedure: la società si è dotata di specifiche procedure di prevenzione anche di condotte delittuose ai sensi dell'art. 25 ter D.lgs... 231/2001, basati tra l'altro sui seguenti principi:
  - rispetto delle vigenti disposizioni normative, nonché dei principi e delle misure di prevenzione dei reati e dei fenomeni corruttivi previsti nel M.O.G., Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Piano Triennale della Trasparenza e dell'Integrità.
  - obbligo di rispetto delle previsioni della Carta dei Servizi e degli standard previsti
  - divieto assoluto a tutti coloro che operano per conto della Società di richiedere o accettare, ovvero indurre, o costringere, taluno a dare o

- promettere, denaro o altra utilità per il compimento o l'omissione di attività loro assegnate dalla Società, ovvero ancora per il compimento di condotte contrarie ai doveri inerenti alle mansioni loro assegnate;
- divieto assoluto a tutti coloro che operano per conto della Società di dare o promettere a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o pubblici dipendenti denaro o altra utilità, per il compimento o l'omissione di attività inerenti al loro ufficio, ovvero contrarie al loro ufficio, o comunque allo scopo di influenzarne l'operato;
  - obbligo di astensione e divieto di operazioni in conflitto d'interessi;
  - la documentazione delle operazioni ed il sistema contabile (ed amministrativo) della Società devono garantire la piena tracciabilità e trasparenza delle fonti delle risorse aziendali, l'identificazione delle controparti e consentire la corretta ed immediata identificazione per responsabilità e natura delle vendite e delle prestazioni effettuate dalla loro origine sino alla regolarità del relativo incasso e conseguente corretto e documentato incremento delle risorse finanziarie aziendali, nonché le piene ed agevoli tracciabilità delle operazioni ed effettuazione dei controlli di merito e formali, di inerenza, congruenza e legittimità, ed altresì le agevoli e corrette attribuzione alle controparti effettivamente interessate ai rapporti sottostanti ed imputazione contabile
  - le prestazioni di servizi e le attività di fatturazione devono corrispondere ad operazioni soggettivamente ed oggettivamente vere e verificate;
  - installazione di misuratori conformi alle norme vigenti, divieto di manomissione e verifica dell'integrità
  - rilevazioni in conformità alle norme e alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza
  - obbligo di registrazione e conservazione delle rilevazioni
  - l'oggetto delle prestazioni e le condizioni di contratto devono essere indicate in modo chiaro e preciso per iscritto. I contratti devono essere conformi agli standard previsti;
  - sono vietate operazioni commerciali nei confronti di soggetti dei quali si sia a conoscenza della dedizione a reati previsti dal D.lgs... 231/2001 o inseriti (o in relazione nota con soggetti inclusi) in black lists governative;
  - la società esegue le prestazioni dovute con esattezza e tempestivamente, attenendosi rigorosamente alla disciplina convenzionale stipulata;
  - le fatturazioni e richieste di pagamento corrispondono a quantità e valori delle prestazioni pattuite ed effettivamente eseguite e verificate;
  - i pagamenti ricevuti devono essere giustificati da operazioni effettivamente compiute e corrispondere alle evidenze documentali delle medesime in essere;
  - i clienti devono essere inseriti in apposito elenco (anagrafica). L'inserimento in anagrafica richiede la verifica circa la denominazione ed i dati fiscali, l'esistenza, la collocazione geografica, il fabbisogno dichiarato in relazione all'attività svolta dal cliente;
  - il processo di vendita è suddiviso in fasi, ciascuna delle quali affidata ad un soggetto diverso ed identificato;
  - l'attività di fatturazione attiva è soggetta a controlli diretti a verificare: a) l'identità del cliente e del destinatario del servizio e la loro corrispondenza con l'emittitore dell'ordine e quanto registrato in anagrafica; b) le effettività dalla tipologia, delle caratteristiche, della destinazione e del valore del servizio reso e fatturato; c) la

- corrispondenza di quanto eseguito con le previsioni contrattuali;
- le predette verifiche sono effettuate anche a posteriori, a seguito di reclami o insoluti dei clienti;
- le note di credito sono emesse dalla funzione amministrazione solo dietro autorizzazione espressa scritta della funzione competente;
- i pagamenti sono ricevuti con mezzi che ne consentano la tracciabilità e devono essere prontamente registrati, così da consentirne il puntuale controllo;
- tutte le operazioni sono tempestivamente e fedelmente registrate, sulla scorta di evidenze contabili e documentali e devono potersi ricostruire sulla base delle documentazioni a supporto. Le evidenze documentali devono corrispondere appieno agli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione. La documentazione deve essere archiviata e conservata a cura di soggetto specificamente individuato, in conformità con le normative in vigore, e con modalità tali da assicurare agevoli controlli e sicurezza negli accessi.
- per la richiesta ed il ritiro dei Certificati Verdi si applicano le disposizioni vigenti in materia, nonché le prescrizioni del GSE (procedure applicative, manuali operativi e modulistica reperibili sul sito del GSE).
- per l'installazione e la manutenzione degli strumenti di misura si applicano le prescrizioni dell'AEEGSI. E' fatto divieto di manomettere gli strumenti di misura o comunque di alterarne il funzionamento. Obbligo di verifica dell'integrità
- rilevazione dei dati dell'energia lorda e netta prodotta, ai fini dei controlli successivi alla comunicazione del conguaglio dei Certificati Verdi; registrazione e conservazione dei dati
- I fatturazione dell'energia ceduta è compiuta utilizzando le istruzioni operative del GSE, attraverso il sito di quest'ultimo. Spetta al consulente incaricato dell'emissione delle fatture attribuire data e numero di fattura;
- divieto di incassi in contanti.

### **C) Rapporti istituzionali con le PA e le Autorità di Vigilanza**

#### Attività sensibili e reati ipotizzabili

Vi rientrano i contatti con le pubbliche amministrazioni, quali le richieste di autorizzazioni, licenze e concessioni, le pratiche legate alla gestione del personale, le pratiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e alla tutela dell'ambiente, i contenziosi eventuali, le gestioni dei rapporti inerenti alla definizione delle tariffe.

#### Controlli

- Codice Etico: il Codice Etico prevede principi di comportamento e divieti specificamente rivolti alla prevenzione di questi reati.
- Procedure e principi: la società si è dotata di procedure per la gestione delle attività indicate, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti agli artt. 24 e 25 D.lgs... 231/2001 (ovvero di gestione di attività strumentali all'esecuzione di questi reati, sulle quali cfr. infra), sulla base tra l'altro dei seguenti principi:
  - rispetto della legalità, dell'imparzialità e del buon andamento della PA;
  - separazione delle funzioni lungo tutte le fasi del processo, onde consentire una serie di controlli a catena;
  - individuazione della figura del responsabile dei rapporti con la PA, di norma individuato nell'AU;
  - attribuzione di responsabilità per ogni singola fase e tracciabilità delle operazioni

- compiute;
- piena e fattiva collaborazione con le pubbliche autorità;
- divieto di ostacolare, ritardare, omettere la trasmissione di informazioni o documenti
- divieto assoluto di condotte fraudolente o corruttive o comunque dirette ad influenzare indebitamente la PA;
- uso proprio degli strumenti informatici;
- ricorso a canali istituzionali e prevalente uso dello scritto nei rapporti con la PA;
- controlli sulle informazioni e sui documenti trasmessi, al fine di garantire la completezza, accuratezza, veridicità dei dati comunicati alla P.A.;
- assunzione di responsabilità da parte del trasmittente;
- adozione dei vincoli contrattuali verso i fornitori previsti dalla procedura approvvigionamenti e dal Codice Etico.

#### **D) Richiesta e gestione di finanziamenti e contributi pubblici**

##### Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Presentazione della richiesta/domanda di finanziamento e della documentazione a supporto per progetti di ricerca o per attività di formazione finanziati
- b) Gestione delle rendicontazioni
- c) Verifiche ed ispezioni della PA
- d) Utilizzo delle erogazioni percepite

##### Controlli

- Codice di Condotta: il codice di condotta prevede principi di comportamento e divieti specificamente rivolti alla prevenzione di questi reati.
- Protocolli e principi: sono stati predisposti specifici protocolli non solo per disciplinare l'intero processo di percezione ed utilizzo dei fondi pubblici, ma anche per la gestione dei rischi inerenti tutte le attività c.d. strumentali (per queste cfr. infra). Attraverso l'adozione di dette procedure sono stati posti a presidio di tali attività una rete di controlli, basati sui seguenti principi:
  - segregazione di funzioni lungo tutte le fasi del processo, onde consentire una serie di controlli a catena;
  - individuazione della figura responsabile dei rapporti con la PA;
  - attribuzione di responsabilità per ogni singola fase e tracciabilità delle operazioni compiute;
  - ricorso a canali istituzionali e prevalente uso dello scritto nei rapporti con la PA;
  - controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di finanziamento al fine di garantire la completezza, accuratezza, veridicità dei dati comunicati alla P.A.;
  - tracciamento delle operazioni rilevanti;
  - vincoli contrattuali ad eventuali consulenti;

#### **1.3.2 Attività strumentali**

##### **a) Tenuta della contabilità e redazione dei bilanci**

Sono attività la cui corretta esecuzione costituisce già di per sé un valido presidio a limitare il rischio di commissione dei reati di corruzione, di malversazione, di indebita percezione di pubbliche erogazioni.

Per i presidi si rimanda al paragrafo 2.

##### **b) Gestione del personale**

###### Controlli

- ↳ Codice Etico: il Codice Etico prevede principi di comportamento e divieti specificamente rivolti alla prevenzione di questi reati.
- ↳ Procedure: la società si è dotata di procedure per le attività indicate, anche ai fini di prevenzione dei reati indicati agli artt. 24 e 25 D.lgs... 231/2001, sulla base tra l'altro dei seguenti principi:
  - rispetto delle vigenti disposizioni normative, nonché dei principi e delle misure di prevenzione dei reati e dei fenomeni corruttivi adottati dalla Società.
  - segregazione delle funzioni lungo tutte le fasi del processo, onde consentire una serie di controlli a catena e l'imputazione delle responsabilità per le scelte compiute. Tutte le operazioni relative all'oggetto della presente sono compiute da soggetti identificabili e sotto la supervisione del superiore gerarchico.
  - rispetto della legalità, dell'imparzialità, trasparenza, pubblicità e del buon andamento alle quali sono tenute le Pubbliche Amministrazioni, in relazione ai servizi pubblici prestati dalla Società.
  - obbligo di astensione e divieto di conflitto d'interessi
  - le assunzioni sono effettuate sulla base dell'effettivo fabbisogno di personale delle funzioni aziendali, con riferimento a profili professionali e formativi specifici, in relazione alle attività da svolgere ed alle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie disponibili.
  - le assunzioni devono essere coerenti con il programma di assunzioni approvato dall'A.U. (in attuazione delle deliberazioni del socio pubblico di controllo a mente dell'art. 19, comma 5, d. lgs. 175/2016) e sottoposto all'attenzione dei soci.
  - adozione di procedure di selezione pubbliche conformi ai requisiti di legge
  - la gestione del personale e la contrattazione di secondo livello deve assicurare il rispetto degli obiettivi di spesa assunti dal socio pubblico di controllo, così come previsto dal comma sesto dell'art. 19 d. lgs. 175/2016.
  - previsioni di casi di incompatibilità
  - la Società assicura il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme vigenti in materia.
  - ricorso esclusivo a criteri di merito, obiettivi, verificabili e congrui con le finalità della società (assunzioni sulla base di budget, a richiesta della funzione dove verrà impiegato il candidato e sulla scorta di uno specifico profilo);
  - segregazione delle funzioni lungo tutte le fasi del processo e selezione a cura di più soggetti;
  - divieto di assunzioni o conferimento incarichi a titoli di contropartita o a fini corruttivi
  - divieto di assunzioni in conflitto d'interessi;
  - parità tra i candidati;
  - richiesta di autorizzazione, quando richiesta, da parte della PA interessata;
  - vincoli contrattuali nei confronti di consulenti per queste attività al rispetto dei principi contenuti nei codici di condotta;
  - applicazione norme in materia di trasparenza.

### **c) Gestione del ciclo passivo (Approvvigionamenti e pagamenti)**

#### Controlli

Codice Etico: sono stati previsti specifici principi e regole di condotta all'interno del Codice Etico adottato dalla Società.

Rapporti con i fornitori di servizi sensibili: ai fornitori di servizi sensibili sono imposti vincoli di osservanza del Modello e dei suoi principi e controlli sull'osservanza di tali obblighi.

Procedure e principi: la società si è dotata di procedure per le attività indicate, anche ai fini di prevenzione dei reati indicati agli artt. 24 e 25 D.lgs... 231/2001, sulla base tra l'altro dei seguenti principi:

- rispetto dei criteri e principi di inerenza, congruità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di legalità, imparzialità e buon andamento della P.A. e delle norme applicabili in materia di contratti pubblici
- lungo il processo si opera la separazione delle funzioni e sono compiuti controlli a catena
- divieto assoluto a tutti coloro che operano per conto della Società di richiedere o accettare, ovvero indurre, o costringere, taluno a dare o promettere, denaro o altra utilità per il compimento o l'omissione di attività loro assegnate dalla Società, ovvero ancora per il compimento di condotte contrarie ai doveri inerenti alle mansioni loro assegnate;
- divieto assoluto a tutti coloro che operano per conto della Società di dare o promettere a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o pubblici dipendenti denaro o altra utilità, per il compimento o l'omissione di attività inerenti al loro ufficio, ovvero contrarie al loro ufficio, o comunque allo scopo di influenzarne l'operato;
- per gli affidamenti per importi sotto i 40mila euro, procedura in linee con el indicazioni ANAC e confronto tra più offerte, ovvero adeguata motivazione;
- per gli affidamenti di importi superiori, ricorso a centrali di committenza
- i fornitori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici, dei titoli abilitativi e dei requisiti tecnico-organizzativi necessari
- i fornitori devono essere accuratamente identificati e sono inseriti in apposita anagrafica
- nell'individuazione dei bisogni e nella determinazione della scelta di acquistare: ricorso a criteri di merito, obiettivi, verificabili e congrui con le finalità dell'impresa (acquisti, a richiesta della funzione che ne farà uso e sulla scorta di una specifica distinta);
- le decisioni sono adeguatamente motivate a norma di legge e in conformità alle disposizioni dell'ANAC
- divieto di ricorso di operazioni di approvvigionamento per motivi di favore o con lo scopo di indebita influenza sulla P.A.;
- divieto di operazioni oggettivamente o soggettivamente fittizie;
- divieto di approvvigionamenti di beni o servizi in relazione ai quali anche solo si sospetti la provenienza delittuosa, la violazione di norme vigenti o di diritti industriali o d'autore;
- divieto di trattare con soggetti inseriti in black list e dei quali si sia a conoscenza o si sospetti la condotta delittuosa;
- ricorso a contratti scritti e completi e divieto di negoziazioni occulte;
- previsioni di clausole vincolanti al rispetto delle leggi e delle disposizioni del modello nei confronti di tutti i fornitori coinvolti in attività soggetta a rischio;
- effettuazione pagamenti al compimento delle verifiche previste;
- segregazione delle funzioni lungo tutte le fasi del processo;
- tracciabilità delle operazioni;
- esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi/attività del processo;
- i pagamenti devono essere espressamente autorizzati da soggetti muniti di adeguate deleghe gestionali;
- verifica anche preventiva dei rapporti contrattuali, al fine di accertarne legalità ed effettività in ogni loro parte;
- i pagamenti sono consentiti dietro richiesta, fondata e coerente con un'obbligazione debitamente formalizzata ed effettivamente contratta, inerente all'oggetto della Società, così da avere ragionevole certezza circa l'esistenza e l'ammontare del

- debito, nonché dell'identità del creditore;
- i pagamenti devono essere effettuati con mezzi che ne consentano la tracciabilità, in ogni caso devono essere tempestivamente e fedelmente—registrati, così da consentirne il puntuale controllo;
  - i pagamenti per cassa non sono consentiti;
  - tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo a cui si deve porre specifica attenzione riguardo l'esaurimento della circolazione dei documenti che hanno già originato un pagamento;
  - la società procede a controlli sull'effettività dei pagamenti riconciliazioni a consuntivo;
  - tutte le operazioni sono immediatamente e fedelmente registrate, sulla scorta di evidenze contabili e documentali e devono potersi ricostruire sulla scorta delle documentazioni a supporto. Le evidenze documentali devono corrispondere appieno agli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione. La documentazione deve essere archiviata e conservata a cura di soggetto specificamente individuato, in conformità con le normative in vigore, e con modalità tali da assicurare agevoli controlli e sicurezza negli accessi;

#### **d) Liberalità** **Controlli**

- ↳ Codice Etico: il Codice Etico prevede principi di comportamento e divieti specificamente rivolti alla prevenzione di questi reati.
- ↳ Procedure e principi: la società si è dotata di procedure per le attività indicate, anche ai fini di prevenzione dei reati indicati agli artt. 24 e 25 D.lgs... 231/2001, sulla base tra l'altro dei seguenti principi:
  - Divieto di donazioni, omaggi o sponsorizzazioni, anche indiretti, in quanto siano:
    - a) contropartita di uffici e servizi resi o richiesti, o comunque finalizzate ad influenzare l'indipendenza dell'operato di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, italiani, dell'UE o di altro Stato; b) rivolti a soggetti appartenenti alla P.A. che partecipino, abbiano partecipato o debbano partecipare a procedimenti o attività della P.A. riguardanti la società, c) rivolti nei confronti di associazioni che perseguano finalità eversive o terroristiche, ovvero a delinquere, o comunque inserite in black list governative;
  - Segregazione delle funzioni lungo tutto lo sviluppo del processo;
  - Individuazione preventiva dei criteri di selezione dei destinatari, dell'oggetto e dei budget di spesa, in coerenza con l'oggetto sociale e gli obiettivi d'impresa della Società.
  - individuazione dei destinatari
  - limiti annuali degli importi erogati per ogni beneficiario
  - Informative all'o.d.v.

#### **e) Uso dei sistemi informatici**

Per i controlli si rimanda al paragrafo 3.

## 2. Reati societari

### 2.1 Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi dell'art. 25 ter d.lgs. 231/2001

#### False comunicazioni sociali

*Art. 2621 c.c. - [I]. Fuori dai casi previsti dall'art.2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. [II]. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Art. 2621bis c.c. [I]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. [II]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

*Art. 2621ter c.c. [I]. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621bis.*

Veicolo del falso in scritture contabili sono i bilanci, le relazioni nonché le comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico (sono esclusi il progetto di bilanci diretto ai sindaci, le comunicazioni ad una banca, le dichiarazioni fiscali, le comunicazioni agli organi di vigilanza). Si tratta dei casi in cui la legge definisce "comunicazioni sociali" alcune fonti di informazioni rilevanti per l'esterno.

Oggetto del falso è la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società; in altre parole, l'intero contenuto informativo dei documenti di bilancio e delle altre scritture contabili, con riferimento non solo ai saldi finali, ma anche all'ammontare e alla composizione delle singole voci. Tanto vale anche per i bilanci consolidati di gruppo, per i quali si potranno quindi verificare ipotesi di falsi "derivati" dalle scritture oggetto di consolidamento. Da notare l'estensione della previsione anche a beni non della società, purché posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La norma individua due possibili condotte punibili in via alternativa: l'esposizione di "fatti materiali" non rispondenti al vero e l'omissione di informazioni imposte dalla legge. La descrizione della prima condotta si apre con un'affermazione che ha destato più di una perplessità, poiché è circostanza unanimemente acquisita che in esse non trovano rappresentazione "fatti materiali", bensì dati e stime. Si ritiene pertanto che il riferimento ai "fatti materiali" vada ad escludere dall'ambito di previsione della norma le opinioni, le previsioni, le congetture di carattere meramente soggettivo (c.d. stime congetturali). La verità delle comunicazioni sociali è una verità legale, discendente dalla corretta applicazione dei criteri di valutazione dettati dal codice civile, così come interpretati e assunti dalla miglior tecnica contabile e ragionieristica; mentre laddove trovi applicazione l'art. 2423 c.c., la

correttezza del bilancio andrà valutata in relazione alla ragionevolezza dei parametri assunti e la congruità degli esiti rispetto ai parametri enunciati.

La seconda condotta è invece generalmente descritta come “omissione di fatti materiali rilevanti”. Il requisito dell’idoneità ad indurre in errore i destinatari, opera sia in senso estensivo che in senso restrittivo della previsione: esclude, infatti, rilevanza sia alla circostanza che i destinatari siano effettivamente tratti in inganno e sia ai meri errori materiali e ai c.d. falsi innocui, cioè così macroscopici da non poter trarre in inganno nessuno. Il dolo richiesto è particolarmente qualificato: si richiede, infatti, che l’autore sia intenzionato ad ingannare i soci o il pubblico ed abbia altresì lo scopo di profitto.

### **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori**

*Art. 2622 c.c. [I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.[II]. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. [III]. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

La previsione è pressoché uniforme alla precedente. Se ne distingue per la produzione di un danno e per il regime di procedibilità a querela, salvo che per i casi in cui vittima sia lo Stato, altri enti pubblici o le Comunità europee e per i casi di società quotate.

### **Impedito controllo**

*Art. 2625 comma 2 c.c. – [I]. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. [II]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [III]. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.*

Le ipotesi descritte sono alternative e comprendono anche comportamenti ostruzionisti, siano essi consistenti nel nascondimento di documenti o altre condotte atte ad alterare la realtà, mediante simulazione o dissimulazione. Certa dottrina ritiene che il reato si compia anche con la distruzione di libri, il rifiuto a fornire informazioni dovute. Il danno ai soci discende dalle circostanze che i comportamenti vietati mirano a coprire.

### **Indebita restituzione dei conferimenti**

*Art. 2626 c.c. - [1] Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Il termine conferimento è qui da intendersi, secondo l'opinione generalmente accolta, in senso stretto. Sono quindi esclusi il sovrapprezzo, le prestazioni accessorie, le garanzie, gli apporti a fronte di strumenti finanziari. La giurisprudenza sembra invece orientata a ritenere la previsione applicabile ai versamenti in conto capitale. Stante la natura legale (o "ideale") del capitale sociale è indubbio che la norma non sanziona la restituzione dei beni specificamente conferiti, ma la fuoriuscita (anche simulata) dal patrimonio di attività fino alla mancata copertura della corrispondente posta passiva del capitale nominale. Allo stesso modo è punita la liberazione del socio dall'obbligo di conferimento, laddove il relativo credito vada a coprire la detta posta.

### **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

*Art. 2627 c.c. - [1] Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. [2] La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

La condotta punita consiste in una qualsiasi operazione mediante la quale si produce un effettivo trasferimento di ricchezza dal patrimonio sociale a terzi, in qualsiasi forma esso avvenga. Per utili effettivamente conseguiti, ai sensi della presente disposizione, si devono intendere non il risultato positivo d'esercizio, ma il c.d., utile di bilancio o utile complessivo, ovverosia la differenza attiva tra patrimonio netto e capitale nominale (comprese quindi le perdite portate a nuovo e gli utili accantonati negli esercizi precedenti), così come risultanti da un bilancio redatto a norma di codice, alla chiusura dell'esercizio, senza poter applicare i margini di tolleranza previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c. È altresì esente da responsabilità la distribuzione di riserve e utili occulti, purché reali. Il riferimento alle riserve obbligatorie per legge esclude sia quelle facoltative, sia quelle statutarie, così come si ritiene esca dall'ambito di previsione anche la riserva costituita con i versamenti in conto capitale. Sono invece sanzionate le ripartizioni della riserva legale, della riserva da sovrapprezzo non liberata, la riserva per azioni proprie o della società controllante, la riserva di rivalutazione monetaria, la riserva di cui all'art. 2423 comma 4 c.c., e quella da plusvalenze ai sensi dell'art. 2426 n. 4 c.c.

### **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

*Art. 2628 c.c. - [1] Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. [2] La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. [3] Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Il termine "acquisto" non equivale a compravendita e quindi si riferisce a qualsiasi operazione che produca il trasferimento della proprietà. È un reato di danno: dall'acquisto o sottoscrizione deve derivare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Rileva solo il controllo "interno", non quello derivante da vincoli contrattuali. L'estinzione del reato a norma del comma 3, non esclude la responsabilità dell'ente.

### **Operazioni in pregiudizio dei creditori**

*Art. 2629 c.c. - [1] Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [2] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Il reato si può verificare nei casi di rimborso ai soci delle azioni o liberazione dal pagamento 1) in assenza di delibera assembleare di riduzione; 2) in assenza della relativa iscrizione nel registro imprese; 3) prima del termine di opposizione; 4) in presenza di opposizione e senza pronuncia giudiziale; 5) in violazione dei limiti minimi di capitale sociale; 6) in violazione del limite massimo di acquisto di azioni proprie.

### **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**

*Art. 2629bis c.c. [1]. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

L'amministratore deve, ai sensi dell'art. 2391 cod. civ. "dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile". La violazione di tali obblighi è penalmente sanzionata solo se produce (la violazione dell'obbligo, non l'operazione compiuta) danni alla società o a terzi.

### **Formazione fittizia del capitale**

*Art. 2632 - [1] Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Le azioni o quote si considerano attribuite con la mera sottoscrizione. La reciproca sottoscrizione non deve necessariamente essere contestuale, si richiede da taluni, però un previo accordo. Non è chiaro cosa si debba intendere per sopravvalutazione "rilevante", se debba farsi cioè riferimento ad indici di legge (ai sensi degli artt. 2343 comma 4 o 2621 e 2622) o se si debba ritenere il reato commesso tutte le volte in cui ci si discosti in modo evidente dalle valutazioni di mercato al momento del fatto.

### **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

*Art. 2633 - [1] I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [2] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

### **Corruzione tra privati**

*Art. 2635 - [1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. [2]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. [3]. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel*

*primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. [4]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. [5]. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. [6]. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.*

Autori del reato sono: a) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, b) coloro che esercitano funzioni direttive diverse da quelle prima indicate c) coloro che sono sottoposti alla loro vigilanza, quali i dipendenti, ma anche consulenti, collaboratori, mandatari, ecc...., d) i corruttori che danno, promettono o offrono. Perché si commetta il reato occorre: 1) dal lato del corruttore, la dazione, l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità (per tale si intende qualsiasi vantaggio patrimoniale e non); 2) dal lato del corrotto, la sollecitazione, la percezione, e l'accettazione della promessa o dell'offerta; 3) la connessione causale tra le condotte prima indicate e la violazione degli obblighi inerenti all'ufficio assegnato o di un obbligo di fedeltà (ancorché non materialmente commessi). Ai fini del d.lgs. 231/2001 la condotta è rilevante in quanto sia psota in essere a vantaggio o nell'interesse dell'ente, quindi dal lato dal corruttore, tendenzialmente.

### **Istigazione alla corruzione tra privati**

*Art. 2635 bis - [1]. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. [2]. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. [3]. Si procede a querela della persona offesa.*

La condotta si differenzia dalla precedente perché in questa ipotesi la promessa o l'offerta non sono accettate.

### **Illecita influenza sull'assemblea**

*Art. 2636 - [1] Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.* Atto simulato è compiuto da chi vota o fa votare una persona diversa dal reale titolare delle azioni. Sono fraudolente le azioni che si manifestano attraverso dichiarazioni mendaci o reticenti, che inducano il socio in errore. L'una e l'altra condotta devono determinare la maggioranza dell'assemblea. "L'elemento oggettivo della fattispecie contemplata dall'art. 2636 c.c., richiede che la maggioranza in assemblea sia determinata mediante il ricorso ad atti simulati o fraudolenti, presupponendo pertanto un *quid pluris* rispetto al mero uso di uno strumento illecito. Mentre simulato è l'atto finalizzato a creare un'apparenza (cfr. 1414 c.c.), l'atto fraudolento è quello che, pur essendo improntato ad astuzia o malizia, sia idoneo a sorprendere l'altrui buona fede. Va pertanto esclusa la configurabilità del reato de quo nel caso in cui un soggetto che aveva già trasferito la propria quota societaria, non essendo ancora pervenuta rituale richiesta di iscrizione del trasferimento predetto nel libro soci, abbia partecipato all'assemblea societaria". (Tribunale Torre Annunziata, 10/12/2004 (ord.)

### **Aggiotaggio**

*Art. 2637 c.c. - [1] Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

Tre sono le condotte ipotizzate: a) la diffusione di notizie false: s'intende la comunicazione ad un numero indeterminato di persone di fatti o circostanze, con esclusione delle mere voci, non conformi ai dati oggettivi del fatto. Secondo alcuni, non rilevano le notizie tendenziose o esagerate, ma non è sempre agevole cogliere la differenza; b) il compimento di operazioni simulate, cioè meramente apparenti; c) il compimento di "altri artifici", la cui nozione è ricavata guardando all'art. 501 c.p. Si tratta di qualsiasi mezzo, di per sé anche lecito, quando sia concretamente idoneo a produrre un aumento o una diminuzione artificiosa del valore dello strumento finanziario. L'operazione deve essere analizzata nel suo complesso, specie se di per sé lecita. Le condotte devono essere tutte capaci di ingannare gli operatori del mercato e caratterizzate dall'idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo. Si deve produrre un pericolo concreto, la condotta deve poter avere conseguenze effettive sul valore del titolo o sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. La capacità di produrre sensibili alterazioni è letteralmente riferita solo agli artifici, ma ciò contraddirebbe la delega parlamentare e una simile interpretazione porterebbe all'incostituzionalità della norma, inoltre priverebbe le altre condotte ipotizzate di capacità lesiva. Per alterazione sensibile s'intende una rilevante variazione rispetto all'apprezzamento ordinario in assenza dell'operazione imputata. Sono state formulate diverse proposte per individuare parametri di valutazione di tale alterazione, in particolare si è fatto riferimento ai dati oggetto di informazione obbligatoria dai regolamenti CONSOB, emanati ai sensi dell'art. 144 D.lgs. 58/1998.

### **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

*Art. 2638 c.c. - [1] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. [2] Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. [3] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui la decreto legislativo n24 febbraio 1998 n. 58.*

L'articolo descrive due differenti figure di reato. La prima è descritta nello stesso modo delle ipotesi di falso in bilancio, per quanto concerne le modalità esecutive e l'oggetto, si differenzia per le finalità, per i destinatari e i veicoli del falso. Questi ultimi sono non solo le scritture contabili previste dalla legge, ma anche le comunicazioni agli organi di vigilanza previste in base alla legge, quindi anche da fonti regolamentari. La seconda ipotesi consiste, invece, nell'adozione di mezzi diversi dalla falsità, idonei a sviare i controlli, per nascondere informazioni dovute.

Il reato previsto dal secondo comma, invece, può realizzarsi in qualsiasi forma ed ha ad oggetto qualsiasi informazione.

Sono considerati organismi di vigilanza rilevanti ai fini di questa norma qualsiasi organo pubblico dotato di poteri di controllo, quindi anche le autorità garanti per la tutela dei dati personali (privacy), per la tutela della concorrenza (antitrust), ecc.

Si tratta per la gran parte di reati propri, che possono essere commessi da soggetti specifici, tuttavia per la maggior parte dei casi, la loro realizzazione coinvolge l'intera struttura societaria. Per questa ragione, nessuna funzione aziendale può ritenersi del tutto esclusa dall'attuare vigilanza e prevenzione.

## **2.2 Le attività sensibili**

Sono state quindi individuate le seguenti attività a rischio, in relazione ai reati sopra elencati, tenuto conto che, benché si tratti di reati propri, la responsabilità di altri soggetti appartenenti all'organizzazione aziendale, può essere coinvolta in qualità di concorrenti, ai sensi degli artt. 110 e ss. c.p.

### **ATTIVITÀ A RISCHIO**

1. La tenuta della contabilità e la gestione degli archivi, la predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali.
2. Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza

Sono inoltre state prese in considerazione le seguenti attività in chiave preventiva di questi reati:

- A. Il funzionamento del c.d.a.;
- B. L'uso dei sistemi informatici e telematici;
- C. Gli approvvigionamenti di beni e servizi ed i pagamenti;
- D. La gestione del ciclo attivo.

## **2.3 Principi e procedure di prevenzione**

### **2.3.1 Attività a rischio**

#### **1) Tenuta della contabilità degli archivi e predisposizione delle comunicazioni sociali**

##### Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

Utilizzo di informazioni non veritiere, o omissione di informazioni rilevanti. Ricorso a valutazioni non in linea con i principi contabili. Queste condotte possono dar luogo a:

- 1) falso in bilancio (artt. 2621 e 2622 c.c.);
- 2) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- 3) illegale ripartizione di utili o dividendi (art. 2627 c.c.);
- 4) illecite operazioni sulle quote (art. 2628 c.c.);
- 5) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- 6) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- 7) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- 8) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.);
- 9) corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

##### Controlli

- Codice Etico: sono stati previsti specifici principi e regole di condotta all'interno del Codice Etico adottato dalla Società.
- Vincoli ai fornitori: i prestatori di servizi nell'ambito di queste attività sono vincolati al rispetto di queste misure e principi e sono sottoposti a controlli sul loro rispetto.
- Principi e procedure: la società si è dotata di specifici procedure finalizzati alla prevenzione anche delle fattispecie previste dall'art. 25ter D.lgs... 231/2001, sulla base tra l'altro dei

seguenti principi:

- rispetto delle norme civili e fiscali, dei principi contabili e delle migliori prassi di settore;
- predisposizione di: a) un sistema di rilevazione contabile fondato su codificazioni che consentano di garantire la regolare tenuta della contabilità, assicurando la tempestiva e puntuale registrazione di tutte le informazioni, la sicurezza e l'agevole accessibilità ai fini di verifica dei registri, di tutta la documentazione amministrativa e degli archivi della società; b) assicurare la completezza, la veridicità e la correttezza delle informazioni, dei dati e dei criteri adottati per la redazione del bilancio di esercizio, delle situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie e delle altre comunicazioni sociali sopra descritte;
- le operazioni sono immediatamente registrate, sulla scorta di evidenze contabili;
- le evidenze contabili devono corrispondere appieno agli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione;
- tutte le operazioni devono potersi ricostruire sulla scorta delle documentazioni contabili a supporto;
- la documentazione contabile deve essere archiviata e conservata a cura della società in conformità con le normative in vigore, e con modalità tali da assicurare agevoli controlli e sicurezza negli accessi;
- tutte le movimentazioni finanziarie, reddituali e patrimoniali devono essere riconducibili ad eventi certi, congrui, documentati ed inerenti;
- i passaggi di informazioni ai fini della redazione delle comunicazioni sociali devono avvenire da soggetto identificato e dietro sua responsabilità;
- la bozza di bilancio e le situazioni patrimoniali sono messe a disposizione del c.d.a., o.d.v. e collegio sindacale con congruo anticipo;
- i contratti con i soggetti terzi che operano per conto della società nell'esecuzione delle operazioni indicate devono vincolare questi ultimi al rispetto della legge e delle disposizioni previste dal modello organizzativo;
- sono specificamente individuati i soggetti autorizzati al compimento di ogni singola delle seguenti attività: l'accesso ai registri e agli archivi della società, l'inserimento, la modifica e la cancellazione dei dati e informazioni archiviate. Tali operazioni devono essere tracciate, verificabili e consentite esclusivamente entro i limiti delle autorizzazioni rilasciate.

## **2) Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza**

Si rinvia a quanto descritto al paragrafo 1

### **2.3.2 Attività strumentali**

#### **A) Il funzionamento del c.d.a.**

##### Controlli

- Codice Etico: sono stati previsti specifici principi e regole di condotta all'interno del Codice Etico adottato dalla Società.
- Principi e procedure: la società si è dotata di specifiche procedure di prevenzione anche di condotte delittuose ai sensi dell'art. 25 ter D.lgs... 231/2001, basati tra l'altro sui seguenti principi:
  - Gli amministratori operano con autonomia decisionale e nel miglior interesse della società, conformando la propria condotta al rispetto della legge, dello statuto e delle disposizioni del modello organizzativo adottato dalla società;
  - Ciascun amministratore è tenuto a dichiarare, in relazione all'ordine del giorno del C.d.A., eventuali situazioni personali di conflitto di interessi e

- la sussistenza di parti correlate;
  - Fermo il limite del dovere di riservatezza nei confronti dell'Assemblea dei soci, a tutela della privacy, delle proprietà intellettuali della società o di terzi e degli obblighi di trattamento delle informazioni privilegiate, è fatto assoluto divieto a chiunque di omettere informazioni rilevanti ai fini delle deliberazioni da assumere in seno al C.d.A. o all'Assemblea, ovvero di fornire dati o informazioni non rispondenti al vero;
  - Legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità delle operazioni;
  - Tutela dell'esercizio autonomo e consapevole dei poteri decisionali;
  - Tempestività, completezza correttezza delle informazioni sulla cui base le decisioni sono assunte;
  - Collaborazione con gli organi di controllo;
  - Gli o.d.g. dei c.d.a. sono fissati dal presidente, avendo consultato gli interessati;
  - L'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche nelle componenti relative alla prevenzione dei reati e alla tutela dell'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro è soggetto a verifiche periodiche;
  - Le convocazioni sono inviate a norma di legge e di statuto, mettendo il materiale di corredo informativo nella disponibilità dei convocati, con tempestività sufficiente a consentire l'assunzione delle informazioni necessarie alle deliberazioni, nonché la piena comprensione e valutazione delle medesime;
  - Verbalizzazione a norma di legge e statuto;
  - Indicazione analitica dei dissensi in seno al c.d.a.
- ↳ Riunioni: sono previste riunioni periodiche tra gli organi di controllo della società.

**C) Uso dei sistemi informatici e gestione dei profili e password**

Per i controlli si rimanda al paragrafo 3.

**D) L'Approvvigionamenti di beni e servizi e pagamenti**

Per i controlli si rimanda al paragrafo 1

**E) Gestione del ciclo attivo**

Per i controlli si rimanda al paragrafo 1

### 3. Reati informatici

#### 3.1 Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi dell'art. 24 bis d.lgs. 231/2001)

##### **Documenti informatici**

*Art. 491bis c.p. – [1] Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.*

Fatti rilevanti sono tutti i falsi previsti dal codice penale in atto pubblico, in certificato, in scrittura privata, che abbiano ad oggetto materiale un documento informatico. Tra questi ultimi, rientrano i falsi e alterazioni delle scritture contabili tenute o conservate con l'uso di sistemi informatici.

Supporto informatico è qualsiasi supporto di memoria (anche a banda magnetica o microprocessore), purché contenga dati o informazioni aventi efficacia probatoria.

##### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

*Art. 615ter c.p. – [1] Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico*

*protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. [2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. [3] Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. [4] Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

L'oggetto della tutela è dibattuto, tuttavia sembra più condivisibile la tesi di chi sostiene che il reato miri a tutelare la riservatezza dei dati conservati nel sistema. Sistema informatico è quel particolare tipo di sistema per il trattamento delle informazioni che usa la tecnologia informatica, che si caratterizza per il fatto che l'informazione viene codificata in modo non percettibile, ma comprensibile alla macchina. Prende il nome di sistema telematico, quando l'elaboratore è collegato a distanza con altri elaboratori, per il tramite di sistemi di telecomunicazione. Questi ultimi sono a loro volta considerati sistemi telematici. Sono sistemi informatici anche quegli apparecchi che forniscono beni o servizi, purché gestiti da un elaboratore, che legge, elabora e modifica le informazioni. Misure di sicurezza sono tutte le misure di protezione che devono essere superate per avere accesso al sistema (chiavi logiche, quali codici alfanumerici, o fisiche), purché in prosimi. L'introduzione è abusiva, quando non accompagnata dal consenso del titolare del diritto all'esclusione dal sistema.

### **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

*Art. 615-quater c.p. – [1] Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a e 5.164,00. [2] La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da e 5.164,00 a e 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quote.*

### **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

*Art. 615quinquies c.p. – [1] Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a e 10.329,00.*

I programmi informatici rilevanti ai fini di questo reato sono i virus, i worms, le c.d. bombe logiche, ed in generale qualsiasi programma in grado di alterare il funzionamento del sistema. Si ha alterazione quando l'oggetto dell'aggressione ha perso in tutto o in parte le originarie funzionalità.

### **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

*Art. 617quater c.p. – [1] Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in*

parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. [2] I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

### **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

Art. 617quinqües c.p. – [1] Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. [2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

### **Danneggiamento di sistemi informatici e telematici**

Art. 635bis c.p. – [1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. [2] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Oggetto di tutela non è solo il sistema informatico nel suo complesso, ma anche solo i dati o programmi. Per dati si intendono quelle rappresentazioni di informazioni o di concetti che sono codificati in forma immediatamente percettibile dall'essere umano. Programmi sono quell'insieme ordinato di istruzioni che consentono al sistema di operare. Informazione è ciò che i dati esprimono in forma codificata, incorporate in un supporto materiale funzionalmente collegato con il sistema informatico. Altrui: se intesa in senso ampio comprende anche il danneggiamento in danno di chi eserciti un mero diritto di godimento. Distruzione: è la cancellazione definitiva. Deterioramento è la diminuzione del valore o della utilità. Inservibilità è la compromissione totale o parziale del funzionamento.

### **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

Art. 635-ter. c.p. – [1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. [2] Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. [3] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

Art. 635quater c.p. [1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. [2] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

Art. 635quinqües c.p. [1] Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare,

*rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. [2] Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. [3] Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

### **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

*Art. 640-quinquies c.p.) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da e 51,00 a e 1.032,00.*

## **3.2 Le attività sensibili**

Si sono individuate le seguenti attività soggette ai rischi relativi alle fattispecie elencate

### **Attività a rischio**

A. Utilizzo dei sistemi informatici e telematici

Sono inoltre state prese in considerazione le seguenti attività in chiave preventiva di questi reati:

a) Approvvigionamenti di beni e servizi e pagamenti

## **3.3 Principi e procedure di prevenzione**

### **3.3.1 Attività a rischio**

#### **1) Utilizzo dei sistemi informatici e telematici**

##### Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

Si definisce "sistema informatico" un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla registrazione o memorizzazione, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare informazioni, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente. (Cass. pen., sez. VI 14-12-1999 (C.C. 04-10-1999), n. 3067). "Sistema telematico" si ha quando l'elaboratore è collegato a distanza con altri elaboratori.

Vengono qui in rilievo tutte le attività che possono essere svolte attraverso l'accesso alle reti informatiche, in violazione della sicurezza ed integrità dei sistemi informatici, della segretezza, delle proprietà intellettuali, della dignità della persona (es. pedopornografia, anche virtuale), purché compiute nell'interesse o a vantaggio della società, ancorché per conto di terzi. In particolare emerge la tutela della sicurezza dei dati afferenti la contabilità della società.

##### Controlli

- Codice Etico: sono stati previsti specifici principi e regole di condotta all'interno del Codice Etico adottato dalla Società;
- Principi e procedure: la società si è dotata di una specifica procedura dedicata all'uso dei sistemi informatici, basata tra l'altro dei seguenti principi:
  - Adozione di una policy aziendale vincolante
  - I sistemi informatici sono concessi in uso agli utenti con lo scopo esclusivo di

adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti della società medesima in relazione al perseguimento dell'oggetto di quest'ultima.

- L'uso dei sistemi informatici deve svolgersi nel rigoroso rispetto delle norme vigenti;
- Tutti i software installati nei sistemi della società sono e devono essere regolarmente licenziati ed il loro uso si deve attenere ai limiti previsti dalle medesime;
- Ogni utente è personalmente responsabile dell'integrità (fisica e funzionale) dei sistemi medesimi, dei dati, delle informazioni e dei programmi ad essi relativi, ed è quindi tenuto ad aggiornare, ove richiesto, i sistemi di protezione (antivirus, firewall, ecc....) di sistemi in utenza;
- L'accesso ad ogni singolo sistema informatico e telematico è limitato ad uno o più utenti identificati, attraverso la sorveglianza dei locali ed il ricorso a chiavi logiche (user ID e password) e fisiche (le porte di accesso ai locali sono chiuse a chiave);
- Ad ogni User-ID corrisponde un profilo di accesso alle reti aziendali ed internet. Ad ogni profilo corrispondono l'utilizzo concesso degli applicativi, il limite di accesso al sistema informativo aziendale (banche dati, registri o archivi informatici), le attività concesse nell'ambito del sistema informativo aziendale;
- I profili e l'uso dei sistemi informatici sono assegnati unicamente dalla funzione IT, su richiesta della funzione di appartenenza e dopo la verifica della compatibilità del profilo con le mansioni assegnate e la presenza di eventuali precedenti disciplinari. I profili assegnati sono registrati e conservati dalla funzione IT;
- I profili sono soggetti a revisione periodica;
- Può essere data in uso agli utenti una casella di posta elettronica con account personale. L'uso di posta elettronica attraverso questa casella è ad esclusivo scopo istituzionale e mai personale. La posta elettronica in entrata ed in uscita da detta casella deve intendersi come diretta ed inviata da una funzione aziendale e pertanto i superiori dell'utente sono autorizzati dalla società e dagli utenti medesimi ad accedervi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- Nei limiti della normativa vigente, sono autorizzati dalla Società e dagli utenti accessi ai sistemi informatici a fini di garanzia della continuità dell'attività d'impresa (assenza prolungata dell'utente), di manutenzione, di tutela della sicurezza dei sistemi medesimi e di prevenzione dei reati di cui all'art. 24bis D.lgs. 231/2001;
- La società può altresì revocare, in tutto o in parte l'uso dei sistemi informatici, ovvero impedire, in tutto o in parte, l'accesso alle reti informatiche aziendali e non, ad uno o più utenti (p.es. facendo uso di filtri);
- Amministratori, dipendenti e collaboratori aderiscono ai predetti principi generali di utilizzo dei sistemi informatici e, quindi, espressamente accettano anche l'accesso ai medesimi;
- È vietato qualsiasi uso dei sistemi informatici per scopi incompatibili con quello per il quale essi sono concessi in uso agli utenti;
- Autorizzazione ad accedere ai sistemi informatici e a prendere cognizione dei dati, programmi, informazioni, messaggi di posta elettronica ad essi pertinenti, ai fini di garanzia della continuità dell'attività d'impresa, di manutenzione, di tutela della sicurezza dei sistemi medesimi e di prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001.
- L'accesso a sistemi informatici di soggetti esterni alla Società (p. es. P.A.) è limitato ai soli utenti a ciò espressamente autorizzati dal titolare del sistema informatico predetto. Costoro sono tenuti a mantenere strettamente riservate,

non divulgare e conservare al sicuro ed al riparo da atti di impossessamento o appropriazione le chiavi di accesso ai predetti sistemi.

### **3.3.2. Attività strumentali**

#### ***a) Gestione del ciclo passivo***

Per i controlli si rimanda al paragrafo 1.

## **4. Reati di criminalità organizzata**

### **4.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 24ter D.lgs... 231/2001.**

#### **L'associazione per delinquere**

*Art. 416 c.p. - [I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. [II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. [III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. [IV]. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. [V]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. [VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. [VII]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

#### **Associazioni per delinquere di stampo mafioso anche straniere**

*Art. 416 bis c.p. - [I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. [II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. [III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [628 3 n. 3] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. [IV]. Se l'associazione è armata [585 2-3] si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. [V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. [VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. [VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240 2] delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

#### **Associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope**

*Art. 74 D.P.R. 309/1990 – [1]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 [coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo, importare, esportare, acquistare, ricevere a*

*qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope vietate dalla legge, senza le relative autorizzazioni] chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. [2]. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. [3]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. [4]. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. [5]. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. [6]. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. [7]. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. [8]. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

Tutte le sopra indicate ipotesi associative si caratterizzano per la sufficienza di un accordo criminale, senza che rilevi, peraltro, un particolare grado di strutturazione dell'organizzazione, purché ciò sia sufficiente a rendere il sodalizio potenzialmente idoneo allo scopo di commettere una pluralità indeterminata di reati della specie indicata, senza che però essi debbano essere necessariamente commessi.

Anche in questo caso è difficile immaginare che un dipendente o dirigente di una società che si associ per delinquere nell'interesse o a vantaggio di una società, ben essendo più agevole pensare a condotte consapevolmente dirette ad agevolare la realizzazione delle finalità delle associazioni a delinquere, in cambio di vantaggi della più varia natura.

### **Scambio elettorale politico-mafioso**

*Art. 416 ter c.p. -[I]. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416bis c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. [II]. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma*

### **Sequestro di persona a scopo di estorsione**

*Art. 630 c.p. - [I]. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. [II]. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. [III]. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*[IV]. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. [V]. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. [VI]. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a*

dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. [VII]. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

### **Riduzione in schiavitù**

Art. 600 c.p.- [1] Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. [2] La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. [3] La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Sono due le ipotesi di condotta punite a norma di questo articolo. La prima consiste nella riduzione di una persona ad oggetto, sul quale vengono esercitati gli stessi poteri che su di una cosa, finalizzati allo sfruttamento della persona (schiavitù). La seconda, invece, si realizza allorché la persona sia sottoposta ad un potere esterno tale da quasi annullare il suo spazio di libera espressione della volontà e ciò allo scopo di sfruttamento (servitù).

### **Tratta di persone**

Art. 601 c.p. - [1] Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. [2] La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Per tratta si deve intendere una qualsiasi attività di acquisto, cessione, trasporto, di una persona ridotta in stato di schiavitù o servitù. La natura imprenditoriale dell'attività segna la distinzione tra questa ipotesi e quella all'art. 602 c.p. La seconda condotta ha invece od oggetto persone libere, ma la cui libera volontà viene coartata o carpita mediante inganno, con lo scopo di ridurle allo stato di schiavitù o servitù.

### **Acquisto e alienazione di schiavi**

Art. 602 c.p. - [1] Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. [2] La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

### **Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina**

Art. 12, comma 3bis, D.lgs. n. 286/1998 - [3]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la

sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. [3-bis]. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

### **Disposizioni per il controllo delle armi**

Art. 1. L. 895/1967 - Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 800.000 a lire 4.000.000.

Art. 4 l. 895/1967 - Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000.

Art. 1 l. 110/1975 – Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. [2] Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. [3] Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Art. 2 l. 110/1975 - Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo: a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo. [2] Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. [3] Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Art. 23 l. 110/1975 - Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7; 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

## **4.2 Le attività sensibili**

### **ATTIVITÀ A RISCHIO**

- A. Approvvigionamenti di beni e servizi e pagamenti
- B. Assunzioni di personale
- C. Gestione del ciclo Attivo
- D. Richiesta ed impiego di contributi pubblici

Ai fini di prevenzione dei reati in parola sono inoltre state prese in considerazione le seguenti attività strumentali:

- a) Uso dei sistemi informatici;
- b) Tenuta della contabilità e gestione degli archivi.

## **4.3 Principi e procedure di prevenzione**

### **4.3.1 Attività a rischio**

#### **A) Approvvigionamenti di beni e servizi e pagamenti**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

#### **B) Assunzioni di personale**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

#### **C) Gestione del ciclo Attivo**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 2.

#### **D) Richiesta ed impiego di contributi pubblici**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

### **4.3.2 Attività strumentali**

#### **a) Uso dei sistemi informatici**

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 3

#### **b) Tenuta della contabilità e gestione degli archivi**

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 2

## **5. Reati di falso in monete, carte di pubblico credito e valori bollati.**

### **5.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25 bis d.lgs. 231/2001.**

#### **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**

*Art. 453 c.p. - [1] È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (sei milioni): 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate .*

#### **Alterazione di monete**

*Art. 454 c.p. - [1] Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516 (un milione).*

#### **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**

*Art. 455 c.p. - [1] Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.*

#### **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**

*Art. 457 c.p. - [1] Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 (lire due milioni).*

#### **Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**

*Art. 459 c.p. - [1] Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. [2] Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

#### **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**

*Art. 460 c.p. - [1] Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.032.*

#### **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**

*Art. 461 c.p. - [1] Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o*

*strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 516 (un milione). [2] La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*

### **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**

*Art. 464 c.p. - [1] Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516 (lire un milione). [2] Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*

Contraffazione, in queste ipotesi, è la formazione integrale con notevole grado di somiglianza alle apparenze esterne. Alterazione ha comune presupposto l'esistenza della cosa genuina, e consiste nella manomissione del metallo coniato che ne modifichi il valore o la sostanza. Per moneta qui s'intende il disco metallico, coniato dallo Stato, usabile quale mezzo di pagamento; per carta di pubblico credito si devono intendere solo quelle indicate al comma 2 dell'art. 458, tra cui le banconote, le carte al portatore emesse dal Governo; cedole sono le parti separabili dal titolo che hanno circolazione autonoma e sono accettate come moneta. Detenzione: mera disponibilità di fatto della cosa, anche momentanea, a qualsiasi titolo. Spendita: uso della moneta per pagamento. Messa in circolazione: fuoriuscita dalla sfera di custodia. Acquisto: in questo caso è la compravendita. Ricezione: consiste nel rendersi destinatario della cosa. Filigrane sono i punzoni, le forme o le tele necessari per la produzione della carta filigranata. La carta filigranata quella che si adopera per la produzione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo.

## **5.2 Le attività sensibili**

### **ATTIVITÀ A RISCHIO**

A. Approvvigionamenti di beni e servizi e pagamenti.

## **5.3 Principi e procedure di prevenzione**

### **5.3.1 Attività a rischio**

#### **A) Approvvigionamenti di beni e servizi e pagamenti**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

## **6. Reati contro l'industria ed il commercio**

### **6.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25 Bis.1 D.lgs... 231/2001**

#### **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.**

*Art. 473 c.p. [I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. [II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. [III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

Le condotte sanzionate si rivolgono a beni oggetto di proprietà industriale, in forza della normativa nazionale (D.lgs... 30/2005), comunitaria ed internazionale.

La dottrina maggioritaria esclude dall'ambito di applicazione del primo comma segni distintivi diversi dal marchio. Sono esclusi i marchi collettivi e le denominazioni di origine.

Si discute se i marchi debbano essere già registrati, o anche solo in via di registrazione. Il nuovo testo dell'art. 473 c.p. sembra orientare nel senso che sia necessaria la registrazione. La giurisprudenza di cassazione si era già espressa in tal senso. Più recente si registrano sentenze per le quali costituisce reato anche la contraffazione di marchio per il quale sia stata depositata domanda di registrazione (Cass. 16746/2009).

Con riguardo al secondo comma, si discute se per "brevetto" si debba intendere l'oggetto dell'esclusiva o il documento che concede l'esclusiva. Recente giurisprudenza ha segnato un cambio di orientamento ed esteso la tutela al bene oggetto di tutela, purché la contraffazione sia tale da ingenerare confusione nei consumatori (Cass. 37553/2008).

Modello d'utilità è la forma nuova del prodotto industriale che gli conferiscono una particolare utilità o comodità d'impiego. Modelli e disegni ornamentali sono nuovi aspetti del prodotto o di una parte caratteristica dello stesso.

Per contraffazione si deve intendere la riproduzione abusiva integrale del bene oggetto di tutela, anche se non del tutto corrispondente con l'originale. Per alterazione si intende la manomissione dell'oggetto genuino.

Sono punite anche le contraffazioni ed alterazioni di chi non ha compiuto i controlli che avrebbe dovuto con diligenza compiere.

#### **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

*Art. 474 - [I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. [II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [III] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

L'articolo punisce tutte le forme di tentativo di sfruttamento economico mediante commercializzazione

del prodotto recante un marchio contraffatto, compiute da chi non ha partecipato alla contraffazione. Il reato concorre con la ricettazione (art. 648 c.p.).

### **Turbata libertà dell'industria o del commercio**

*Art. 513 c.p. - [I]. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.*

È violenta la condotta di danneggiamento, trasformazione o cambio di destinazione della cosa (art. 392 c.p.). La dottrina prevalente riconosce come fraudolenta ogni condotta ingannatoria, come artifici, raggiri, menzogne. Per taluni è fraudolento il silenzio che mantiene la vittima in condizioni di ignoranza. Si considerano fraudolente anche le condotte di concorrenza sleale.

Il turbamento si ha quando l'attività non può svolgersi regolarmente; mentre si ha impedimento quando l'attività trova un ostacolo rilevante, tale da impedire il suo nascere o proseguire, anche solo per un periodo.

### **Illecita concorrenza con minacciano violenza**

*Art. 513bis c.p. [I]. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. [II]. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

Si confrontano due orientamenti in giurisprudenza circa l'individuazione dei comportamenti che danno luogo al reato in parola. Secondo alcune pronunce "ai fini dell'integrazione del reato d'illecita concorrenza con violenza o minaccia qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente d'autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva configura un atto di concorrenza illecita" (Cass. 44169/2008). Per altre, il reato si consuma solo con il compimento di atti di concorrenza illecita posti in essere con violenza o minaccia (Cass. 35611/2007).

### **Frodi contro le industrie nazionali**

*Art. 514 c.p. [I]. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la esclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. [II]. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata [64] e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Il danno all'industria nazionale si ha solo nel caso in cui siano colpite le imprese di un intero settore industriale, se non l'intera produzione nazionale.

### **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

*Art. 517 - [I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.*

Perché il reato si realizzi si reputa sufficiente che si usino nomi, marchi, segni in grado di confondere il pubblico circa la provenienza, l'origine, la qualità del prodotto, anche mediante imitazione generica.

### **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.**

*Art. 517 ter c.p. [1]. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela*

della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. [III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. [IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

La fattispecie punisce le condotte di chi viola i diritti di proprietà intellettuale altrui, senza ricorrere in contraffazioni o in commercializzazione di beni oggetto di contraffazione.

### **Frode nell'esercizio del commercio**

Art. 515 c.p. - [I]. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. [II]. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Il reato si differenzia dalla truffa, in quanto non vi è inganno nel momento della contrattazione. Oggetto di consegna devono essere le cose mobili o i documenti rappresentativi di queste.

La diversità della cosa può riguardare: a) l'essenza (aliud pro alio); b) l'origine, cioè il luogo di produzione, il metodo di produzione, quando questa è oggetto di pattuizione; c) la provenienza, cioè da venditore diverso da quello dichiarato; d) la qualità, cioè quando il bene è della stessa specie di quello pattuito, ma vi sono differenze essenziali rispetto a quanto pattuito (p. es. acqua non potabile); e) la quantità.

### **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

Art. 516 c.p. - [I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Sono alimentari le sostanze destinate alla nutrizione umana. Il criterio di genuinità è stabilito secondo due metodi: a) c.d. formale: la rispondenza ai parametri normativi, quando presenti; b) sostanziale o chimico-fisico: la composizione chimica del prodotto, sicché si reputa non genuino il prodotto la cui composizione naturale sia stata modificata per opera dell'uomo, ovvero abbia perso principi nutritivi a causa delle diverse percentuali dei componenti naturali. La fattispecie ha avuto applicazione anche all'acqua minerale.

### **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

Art. 517 quater c.p. - [I]. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. [II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. [III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. [IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

La norma è del tutto simile agli artt. 473 e 474 c.p. Il primo comma sanziona la contraffazione e l'alterazione di indicazioni geografiche o di origine. Il secondo comma, invece, punisce l'uso ingannevole di queste (e cioè, anche, la violazione dei disciplinari).

## **6.2 Le attività sensibili**

### **ATTIVITÀ A RISCHIO**

- A Approvvigionamenti di beni e servizi e pagamenti;
- B Gestione del ciclo attivo.

## **6.3 Principi e procedure di prevenzione**

### **6.3.1 Attività a rischio**

#### ***A) Approvvigionamenti di beni e servizi e pagamenti e pagamenti***

Si rinvia a quanto già illustrato al paragrafo 1.

#### ***B) Gestione del ciclo attivo***

Si rinvia a quanto già illustrato al paragrafo 2.

## **7. Reati realizzati con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico**

### **7.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25 quater D.lgs. 231/2001**

La definizione di reato con finalità di terrorismo è oggi contenuta all'art. 270sexies del codice penale che così recita: [1] *“sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”*.

La nozione, introdotta dalla legge n. 144/2005, si ispira alla Convenzione di New York del 1999 e alla decisione quadro del Consiglio UE 2002/475/GAI, ed elimina, con un'accezione molto ampia di terrorismo, la precedente distinzione tra attività eversiva e terroristica, sicché oggi la prima deve ritenersi compresa nella seconda ed estesa la rilevanza delle condotte eversive oltre l'ambito nazionale.

La nozione si incentra su due elementi. Uno, di carattere oggettivo, è riferito al grave danno - anche solo potenziale - che la condotta posta in essere può produrre ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale.

Il giudizio di idoneità alla produzione del danno è evidentemente di natura pronostica e potenziale; non è tuttavia chiaro cosa possa costituire “grave danno” di un Paese o di una organizzazione internazionale. In parte – ritengo – l'individuazione di tale nozione in sede interpretativa potrà trovare riferimento legale in relazione tanto alle condotte di terrorismo e in danno alla personalità dello Stato già tipizzate, quanto al fine tipico cui le azioni previste dalla norma in esame devono essere dirette. Ancorché la nozione non preveda espressamente il carattere di azione violenta, va tenuto presente che questo è comunque previsto in ogni fattispecie individuata dal codice penale in materia.

L'altro elemento caratterizzante, di carattere soggettivo, è per l'appunto dato dalle finalità per le quali l'autore pone in essere la condotta sanzionata. Si tratta in particolare di tre possibili alternative: (a) intimidire la popolazione (almeno di parti significative di essa, così come si desume da quanto è generalmente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza in materia di reati contro la pubblica incolumità); (b) costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; (c) destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale (con ciò si assimila il terrorismo all'eversione).

Trattandosi, invero, di fini ai quali l'azione è diretta, non occorre che questi si realizzino; è tuttavia necessario che l'azione sia obiettivamente rivolta a tale scopo.

Il titolo primo del libro secondo del codice penale è specificamente rivolto a disciplinare i reati contro la personalità dello Stato, riconducibili alla definizione in esame

A queste condotte si devono poi aggiungere quelle che il diritto internazionale e comunitario andranno ad individuare in aggiunta. Ciò significa che la nozione deve integrare con quanto previsto dalla convenzione di New York del 1999, per cui deve considerarsi azione terroristica anche quella compiuta nel corso di conflitti bellici quando rivolte contro civili od obiettivi non esclusivamente bellici, i quali contribuiscano a diffondere paura e panico (Cass. Pen. n. 1072, 11/10/2006-17/01/2007). Inoltre, per consuetudine internazionale, immediatamente efficace nel nostro ordinamento in forza dell'art. 10 Cost. è richiesto substrato ideologico.

A questi reati si devono poi aggiungere tutte le altre ipotesi tipiche (con particolare riguardo a quelle lesive della pubblica incolumità o dell'ordine pubblico) non riconducibili a quelle qui indicate, purché rispondano alle caratteristiche oggettive indicate e dirette agli scopi descritti.

## **7.2 Le attività sensibili**

Si ritiene che questo reato non possa essere commesso nell'interesse o a vantaggio della Società.

## **8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

### **8.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25quater.1 D.lgs... 231/2001**

#### **Mutilazione degli organi genitali femminili**

*Art. 583bis c.p. – [1] Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. [2] Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. [3] La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. [4] La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. [5] Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.*

Si tratta di due ipotesi di reato, speciali rispetto al delitto di lesioni. Hanno, a dispetto della lettera, per opinione unanime, dettata dalle norme internazionali che hanno determinato la nascita di questo articolo, ad oggetto gli organi genitali femminili esterni, così come individuati dalla letteratura medica. Sono quindi escluse le gonadi e le vie genitali interne. Alle fonti mediche ed internazionali (catalogazione OMS delle mutilazioni genitali femminili) occorre fare ancora riferimento per individuare le condotte sanzionate in modo specifico al primo comma. Sono accomunate dall'ablazione di parti più o meno ampie degli organi genitali femminili esterni. Il secondo comma, invece, prevede la sanzione delle pratiche che producono una malattia per effetto di lesioni degli organi genitali femminili, che non comportino l'ablazione di organi genitali femminili esterni. Per malattia si è inteso per anni, in giurisprudenza, qualsiasi alterazione funzionale o anatomica dell'organismo; la dottrina ritiene da tempo, invece, unanimemente preferibile la nozione medica: una perturbazione funzionale (non necessariamente anatomica) dell'organismo, che si evolve in un processo al termine del quale sopravviene la guarigione, l'adattamento ad un nuovo equilibrio, la morte. Di recente la giurisprudenza di cassazione si è allineata con questa nozione. L'assenza di esigenze terapeutiche andrà vagliata alla luce della migliore scienza medica riconosciuta in Italia. Si discute se le pratiche previste al secondo comma possono essere giustificate dal consenso della donna. Si discute altresì se le pratiche punite dall'articolo in parola possano trovare giustificazione nel diritto di religione o nelle consuetudini giuridiche, ma l'opinione generalmente accolta è contraria.

#### **8.2 Attività a rischio**

Si ritiene che questo reato non possa essere commesso nell'interesse o a vantaggio della Società.

## **9. I reati contro la personalità individuale**

### **9.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25 quinquies D.lgs... 231/2001**

#### **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

*Art. 600 c.p.- [1] Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. [II]. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

Sono due le ipotesi di condotta punite a norma di questo articolo. La prima consiste nella riduzione di una persona ad oggetto, sul quale vengono esercitati gli stessi poteri che su di una cosa, finalizzati allo sfruttamento della persona (schiavitù). La seconda, invece, si realizza allorché la persona sia sottoposta ad un potere esterno tale da quasi annullare il suo spazio di libera espressione della volontà e ciò allo scopo di sfruttamento (servitù).

#### **Tratta di persone**

*Art. 601 c.p. - [I] È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. [II]. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.*

Per tratta si deve intendere una qualsiasi attività di acquisto, cessione, trasporto, di una persona ridotta in stato di schiavitù o servitù. La natura imprenditoriale dell'attività segna la distinzione tra questa ipotesi e quella all'art. 602 c.p. La seconda condotta ha invece od oggetto persone libere, ma la cui libera volontà viene coartata o carpita mediante inganno, con lo scopo di ridurle allo stato di schiavitù o servitù.

#### **Acquisto e alienazione di schiavi**

*Art. 602 c.p. - [1] Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

#### **Prostituzione minorile**

*Art. 600bis c.p. - [1] È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. [II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in*

*cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

Per prostituzione s'intende l'offerta indiscriminata di prestazioni sessuali a fine di lucro. Non richiede la congiunzione carnale. Con riferimento alla prostituzione minorile, il secondo comma attribuisce rilevanza anche al singolo atto. Costituiscono induzione alla prostituzione tutti quei comportamenti (che non siano violenti o minacciosi) di persuasione, convincimento, determinazione della scelta di prostituirsi, anche solo mediante rafforzamento della volontà, o a non abbandonare la condotta. Si richiede un'attività positiva. Favoreggiamento si ha quando si rende più agevole, sicuro o lucroso l'esercizio della prostituzione. Lo sfruttamento si ha, invece, quando l'autore ricava vantaggi economici illegittimi dall'esercizio della prostituzione. Il secondo comma punisce il cliente. Per atto sessuale s'intende ogni manifestazione dell'istinto sessuale.

### **Pornografia minorile**

*Art. 600ter c.p. - [1] È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. [II]. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. [III]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (3) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro. [IV]. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. [V]. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. [VI]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. [VII]. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali*

La nozione di pornografia non ha ancora trovato una precisa definizione, tuttavia in dottrina si propone il riferimento a qualsiasi rappresentazione in grado eccitare la sensibilità sessuale degli utenti. È punito l'impiego di minorenni per la produzione di materiale pornografico, anche destinato alla sola fruizione dell'autore. Esibizione è ogni rappresentazione pubblica. Al secondo comma è punita la cessione organizzata a titolo oneroso di materiale pornografico (commercio). Il carattere imprenditoriale del commercio vale a distinguere questo dalla distribuzione, che altro non è se non la consegna ad un novero indeterminato di persone, anche non a scopo di lucro. Divulgazione è la diffusione a distanza ad una potenzialità indeterminata di utenti. Per pubblicazione c'è chi intende la diffusione a mezzo stampa e chi la diffusione in favore di una pluralità indeterminata di destinatari.

### **Detenzione di materiale pornografico**

*Art. 600quater c.p.- [1] Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. [II]. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. L'azione di procurarsi implica un'attività positiva dell'autore, laddove la detenzione richiede la mera disponibilità, in qualunque forma e comunque derivata.*

### **Pornografia virtuale**

*Art. 600quater.1 - [1] Le disposizioni di cui agli articoli 600ter e art. 600quater e si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. [2] Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.*

### **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**

*Art. 600quinqüies - [1] Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.*

Perché si possa parlare di organizzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione minorile occorre che all'interno dell'offerta del tour operator vi sia agevolazione all'accesso a simili pratiche.

### **Adescamento di minorenni**

*Art. 609undecies [I]. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinqüies, 609-bis, 609-quater, 609-quinqüies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*

### **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

*Art. 603bis c.p. [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*  
1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*  
2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. [II]. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. [III]. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*  
1) *la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*  
2) *la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*  
3) *la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*  
4) *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. [IV]. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*  
1) *il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*  
2) *il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*  
3) *l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*

## **9.2 Attività sensibili**

Si ritiene che questo reato non possa essere commesso nell'interesse o a vantaggio della Società, con la sola esclusione dell'ipotesi di sfruttamento della mano d'opera, per la quale sono state individuate le seguenti

### **ATTIVITÀ A RISCHIO**

A Gestione del personale

## **6.3 Principi e procedure di prevenzione**

### **6.3.1 Attività a rischio**

#### ***A) Gestione del personale***

Si rinvia a quanto già illustrato al paragrafo 1.

## 10. Gli illeciti contro gli abusi di mercato

### 10.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25 sexies D.lgs. 231/2001

#### Abuso di informazioni privilegiate

*Art. 184 D.lgs. n. 58/1998 – [1] E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). [2] La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. [3] Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. [4] Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180 comma 1, lettera a).*

Il soggetto attivo del reato di abuso di informazioni privilegiate, di cui all'art. 184 del D.lgs. n. 58 del 1998, come modificato dalla legge n. 62 del 2005, può essere non soltanto colui che ha un ruolo all'interno della società emittente i titoli cui le informazioni si riferiscono, ma anche chi sia in possesso di tali informazioni in ragione dell'esercizio di una attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio anche non appartenente all'ente emittitore (Cass. pen., 31/07/2006 (10/07/2006), n. 26943).

Oggetto. La nozione di informazione privilegiata è contenuta all'art. 181 D.lgs... 58/1998: “[1]. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. [2]. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati. [3]. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari. [4]. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. [5]. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui

prezzi di tali strumenti finanziari". È quindi precisa l'informazione che riguardi un fatto già determinato o eventi che traggono origine nel presente o nel passato e dei quali è ragionevole prevedere l'accadimento, con esclusione di mere congetture; in altre parole, è richiesto che dal contenuto informativo si possano trarre indicazioni univoche in ordine all'effetto sul prezzo, di tal che essa costituisca uno degli elementi sul quale si basi il giudizio dell'investitore.

Le condotte vietate. Sotto l'ipotesi alla lettera a) ricadono tutte le operazioni effettuabili sul mercato finanziario che abbiano una qualche ricaduta economica sul soggetto inibito, o che comunque lo coinvolgano anche se poi le ricadute vadano su terzi estranei al divieto. L'ipotesi descritta alla lettera b) è il c.d. tipping, cioè la diffusione di notizie privilegiate. Si ritiene che il concetto di "normalità" richiamato vada condotto all'esercizio del lavoro, della professione, della funzione, sicché assumerà tale caratteristica la comunicazione funzionale all'esercizio dell'attività condotta in concreto. La lettera c) non sembra offrire difficoltà interpretative.

Il comma 2 estende la sanzione anche a chi commetta uno dei fatti già descritti per scopi delittuosi.

### **Manipolazione del mercato**

*Art. 185 D.lgs. n. 58/1998 – [1] Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. [2] Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

Così come quello di agiotaggio previsto dall'art. 2637 c.c., quello su strumenti finanziari, previsto dal nuovo testo è reato di pericolo concreto: la condotta è contraddistinta da un'oggettiva valenza ingannatoria del mezzo utilizzato per determinare o alterare i prezzi di mercato.

Benché non sia applicabile il D.lgs... 231/2001 sono comunque previste pesanti sanzioni amministrative a carico della società anche nell'ipotesi di commissione dei seguenti illeciti, commessi a suo vantaggio o interesse (art. 187 quinquies).

### **Abuso di informazioni privilegiate**

*Art. 187bis D.lgs. n. 58/1998– [1]. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). [2]. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. [3]. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). [4]. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti. [5]. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. [6]. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.*

L'illecito dal punto di vista materiale, per come descritto ai commi 1 e 2 è del tutto identico rispetto a

quello penale descritto all'art. 184, di tal che appare evidente la perfetta sovrapposizione tra dette ipotesi e, quindi, il cumulo delle sanzioni inflitte per i fatti costituenti reato ai sensi dell'art. 184 D.lgs. n. 58/1998. Sono invece soggetti alla sola sanzione amministrativa le condotte colpose, e le ipotesi di insider trading secondari descritte al comma 4 del presente articolo.

### **Manipolazione del mercato**

*Art. 187ter D.lgs. n. 58/1998– [1]. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento milioni a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. [2]. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni. [3]. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. [4]. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. [5]. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. [6]. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo. [7]. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.*

Diffondere informazioni significa comunicare ad una cerchia di persone indeterminate. Fornire significa mettere a disposizione. Oggetto della diffusione possono essere non solo qualsiasi notizia dotata di una qualche oggettività (come per l'ipotesi di aggio), ma anche “voci o notizie false o fuorvianti”, purché dotate della concreta capacità di distorcere le informazioni in possesso del mercato. Tra i commentatori si sostiene che proprio la collocazione del fuoco su questa capacità manipolativa porti a far coincidere l'ambito oggettivo di applicazione delle ipotesi di illecito amministrativo al comma 1 e del reato di cui all'art. 185 (G. Lunghini, La manipolazione del mercato, in Diritto penale e processo, n. 12/2005, p. 1474 ss.). Costituiscono invece indiscutibilmente illecito amministrativo le condotte colpose.

Quanto alle ipotesi descritte al comma 3, queste sembrano aver un raggio d'azione più ampio di quelle del reato di aggio, per quanto disposto alla lettera d) con riferimento agli artifici rivolti a creare l'apparenza di un mercato attivo.

Il comma 4 prevede una *clausola di esonero dalla responsabilità*. Benché non sia del tutto chiaro cosa si debba intendere con esattezza per “motivi legittimi” e “prassi ammesse”, parrebbe ragionevole l'interpretazione di chi sostiene che la norma debba essere intesa con riferimento a quelle operazioni che hanno un significato economico non vietato dall'ordinamento e adottate da motivi coerenti con

questo significato.

## **10.2 Attività a rischio**

Avuto riguardo all'analitica descrizione delle fattispecie sopra riportate, allo stato attuale, le fattispecie indicate sono trascurabili, in quanto la società non è quotata in alcun mercato regolamentato o meno.

## **11. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

Ai sensi dell'art. 25 septies d.lgs. 231/2001 “[1]. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. [2] Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. [3] In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

L'art. 55 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede: “[1] E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da e 5.000,00 a e 15.000,00 il datore di lavoro: a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34. [2] Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno.

### **11.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25 septies d.lgs. 231/2001**

#### **Omicidio colposo**

Art. 589 c.p. – [1] Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. [2] Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. [3] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

#### **Lesioni personali**

Art. 590 c.p. – [1] Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a e 309,00. [2] Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da e 123,00 a e 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da e 309,00 a e 1.239,00. [3] Se i fatti di cui al secondo comma

*sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da e 500,00 a e 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. [4] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. [5] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

### **Circostanze aggravanti**

*Art. 583 c. p. – [1] La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. [2] La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

### **11.2 Soggetti attivi**

I reati di cui si tratta, nella connotazione rilevante ai fini del D. Lgs 231/2001, sono commessi dal datore di lavoro. Peraltro, a titolo di concorso, ovvero anche a titolo autonomo, essi possono essere commessi anche dai soggetti eventualmente Delegati dal Datore di Lavoro, nonché dai preposti e dai lavoratori in genere, o dal RSPP, qualora la violazione delle norme antinfortunistiche, della sicurezza e dell'igiene sul lavoro siano ad essi riferibili in via di concorso o in via autonoma.

### **11.3 Processi aziendali sensibili**

Tutte le aree di attività aziendale sono a rischio di commissione dei reati qui contemplati, pur se con differenti tipologie e gradi di rischio.

L'area di rischio generale dell'azienda, con riferimento a questi reati, consiste infatti in ogni attività che comporti l'obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ovvero l'art. 2087 c.c. ed il D. Lgs. 81/08, nonché altre norme e disposizioni ad essi correlati; ciò si realizza per ogni attività aziendale che prevede l'impiego di anche solo un lavoratore, secondo l'ampia definizione che ne viene data dall'art. 2 del D. Lgs. 81/08 (*"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari"*). Oltre alle equiparazioni previste dalla norma); vanno inoltre considerate le eventuali attività aziendali, ad esempio verso società del gruppo o terze, comportanti obblighi e responsabilità specifiche, quali quelle di fabbricazione, vendita, noleggio o concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale ed impianti, quelle di installazione e montaggio di impianti, attrezzature di lavoro ed altri mezzi tecnici, quelle connesse a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (D. Lgs. 81/08).

### **11.4 Principi e controlli di prevenzione**

#### **11.4.1 Misure generali di tutela**

Oltre alla predisposizione ed aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi, l'azienda si è dotata di uno specifico protocollo in materia e pone in essere le seguenti misure generali di tutela:

- La programmazione e la destinazione di adeguate risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti prescritti;
- I processi produttivi sono programmati in modo tale da ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori, in relazione ai rischi individuati nel DVR;
- gli ambienti di lavoro, le attrezzature, le macchine e gli impianti sono regolarmente oggetto di manutenzione programmata o straordinaria, quando necessario;
- le vie di esodo, le uscite di emergenza, le attrezzature di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge, al fine di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo e combatterlo;
- i compiti e le mansioni sono affidate ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni di salute;
- il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l'utilizzo del DPI sono costantemente monitorati da parte dei responsabili aziendali, che ne esigono l'osservanza, segnalando all'azienda per gli opportuni provvedimenti, anche disciplinari, le ipotesi di violazione;

#### **11.4.2 Specifiche attività di monitoraggio e controllo**

In linea con quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (per tale intendendosi l'insieme delle persone, sistemi e mezzi, interni o esterni all'azienda, finalizzato all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda) ha provveduto, ad adottare misure articolate di prevenzione che prevedono, oltre all'adempimento delle disposizioni normative vigenti, lo svolgimento di verifiche atte a garantire un costante monitoraggio dello stato della sicurezza del lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro.

##### **I. Documenti descrittivi dello stato del Sistema**

- Documento di Valutazione dei Rischi, redatto e conservato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. 81/08
- PSC e DUVRI
- Relazione del RSPP al Datore di Lavoro e responsabile personale
- Certificato Prevenzione Incendi per ciascun sito aziendale, rilasciato dalla competente autorità
- Verifica della conformità legislativa valutata in fase di implementazione del SGSL (autorizzazioni, verifiche, collaudi, nomine e designazioni, formazione, ...)
- Certificazione di conformità degli impianti elettrici, per ciascun sito aziendale
- Dichiarazione di conformità e marcatura CE delle attrezzature e degli impianti produttivi
- Evidenze delle verifiche periodiche su attrezzature ed impianti, previsti per legge
- Lista delle sostanze nocive e pericolose utilizzate nel ciclo produttivo ai sensi della normativa vigente

##### **I. Riunioni di coordinamento, consuntivazione o aggiornamento**

- Riunioni informali periodiche (di regola mensili) di aggiornamento tra il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, il RSPP e gli ASPP

- Riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, da tenersi almeno una volta l'anno anche con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/08

## **II. Procedure e documenti di riferimento**

- Codice etico
- Sistema disciplinare
- Piano degli interventi migliorativi, comprensivo della formazione da effettuare
- Budget di spesa (investimenti e spese correnti)
- Protocollo dedicato alle misure di prevenzione in materia
- Prescrizioni aziendali
- IOS (Istruzioni operative di sicurezza) istruzioni per macchina e mansione (manutenute ed aggiornate dal SPP)
- Verbali di monitoraggio

## **III. Monitoraggio e controllo**

- ♣ Sopralluoghi da parte del medico competente e del RSPP all'interno dei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.
- ♣ Attività di audit di secondo livello

### 11.4.3 Informazione e formazione

In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dalla Società e ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, tra i compiti del Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, rientrano anche i seguenti:

- provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D. Lgs. 81/08; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente;
- provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- fornire le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9 del D. Lgs. 81/08;
- resta inteso che il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo;
- assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda, nel rispetto di durata, contenuti minimi e modalità della formazione definiti mediante accordo in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/08;

- f. assicurare, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del D. Lgs. 81/08 successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma precedente;
- g. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi;
- h. fornire ai preposti, in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- i. fornire ai lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46 del D. Lgs. 81/08, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- j. fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti e della durata minimi stabiliti dall'articolo 37 del D. Lgs. 81/08.

Resta inteso che il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Tutta la formazione erogata viene regolarmente registrata.

## **12. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

### **12.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25octies d.lgs. 231/2001**

#### **Ricettazione**

*Art. 648 c.p. - [I] Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). [II]. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. [III]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Per acquisto è inteso dalla maggior parte della dottrina in modo atecnico, facendovi rientrare qualsiasi attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito. Per altri vi rientrano solo gli acquisti a titolo oneroso o la sola compravendita. Per ricezione si intende qualsiasi trasferimento della detenzione materiale del bene, anche solo temporaneo. L'occultamento è il nascondimento anche temporaneo della cosa. Perché si abbia intermediazione è sufficiente che il ricettatore metta in contatto non diretto per procurare l'acquisto, anche se questo non va a buon fine.

È di provenienza da delitto tutto ciò che si ricollega in qualche modo con il delitto (quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato, e tutto ciò che è servito per commettere il reato). La giurisprudenza ritiene sufficiente anche la provenienza indiretta dal delitto, attraverso una serie di intermediari. Si può quindi configurare la c.d. ricettazione per equivalente (il denaro proveniente dalla vendita del bene rubato).

È comunque necessario che l'autore abbia una quantomeno generica consapevolezza della provenienza illecita. In pratica che vi sia la presenza di indizi gravi e precisi, tali che ingenerare nella persona di buon senso questa consapevolezza.

#### **Riciclaggio**

*648bis c.p. – [1] Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. [2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. [3] La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. [4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Secondo l'opinione maggioritaria, il nucleo essenziale della fattispecie risiede nell'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza dal reato. S'intende costituire una "sostituzione" qualsiasi operazione che implichi la conversione dei proventi dal reato in altro denaro o bene, allo scopo di recidere il collegamento con il reato; mentre, con riguardo al "trasferimento", l'opinione maggioritaria limita il concetto al trasferimento intersoggettivo del possesso (della disponibilità) della cosa. La disposizione, tuttavia, attraverso la previsione di punibilità di tutte le "altre operazioni", aventi lo scopo predetto, riconduce sotto l'ambito di applicazione della norma in esame, tutte le condotte dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Si discute se gli amministratori e i sindaci di una società possano ritenersi concorrenti nel reato in parola qualora non operino per impedire il reato. L'opinione maggioritaria è per la soluzione affermativa. Oggetto della condotta è qualsiasi entità economica apprezzabile, proveniente da delitto.

Non sono autori coloro che hanno preso parte alla commissione del delitto dal quale l'entità economica oggetto del riciclaggio proviene. L'azione degli autori deve essere retta dalla consapevolezza della generica provenienza del bene oggetto di tale operazione da delitto doloso e dalla volontà di ostacolare l'identificazione di tale provenienza.

### **Impiego di beni, capitali di provenienza illecita**

*648ter c.p. – [1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. [2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. [3] La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. [4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Anche questa previsione sanzionatoria difetta di precisi limiti all'estensione della sua applicazione. Il termine "impiegare" ha, infatti, una nozione atecnica ed assai ampia; mentre alcuni autori tendono ad attribuirle il significato di investimento, limitando quindi l'applicazione della norma alle sole ipotesi di impiego in attività volte all'utile, altri invece, ritengono che si possa prescindere da qualsiasi obiettivo di utile dell'autore. Non meno ampia è la nozione di "attività economica o finanziaria" che si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti. Come dimostra l'aggravante, autore della fattispecie può essere anche chi investe i profitti provenienti da delitto senza imprenditore o esercente un'attività professionale finanziaria.

### **Autoriciclaggio**

*648ter.1 c.p. – [I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. [II]. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. [III]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. [IV]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. [V]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. [VI]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. [VII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Autore di autoriciclaggio può essere solo l'autore o il concorrente del delitto non colposo dal quale sono provenuti "denaro", "beni" o "altre utilità". Queste nozioni comprendono ogni provento da delitto che possa essere impiegato, trasferito o sostituito. La giurisprudenza ha ritenuto che anche il risparmio, derivante da frode fiscale, possa essere oggetto di riciclaggio. Il delitto può essere commesso in Italia o all'estero.

La descrizione del fatto tipico si discosta da quello del delitto di riciclaggio, in quanto include l'ipotesi dell'impiego, e non include il generico riferimento "ad altre operazioni", contenuto nell'art. 648bis c.p. Essa si distingue dal reato di "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", di cui all'art. 648ter c.p., poiché in quest'ultimo caso non è richiesta

l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Idoneità ad ostacolare, che nell'art. 648ter.1, a differenza da quanto previsto dall'art. 648bis c.p., deve essere "concreta".

Le nozioni di "impiego", "sostituzione" e "trasferimento" descrivono ogni forma di immissione del provento da delitto nell'economia legale, che implicino o meno un cambiamento nella titolarità del medesimo.

Le nozioni di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative sembrano comprendere ogni forma di utilizzo in attività economiche legali.

Di non facile lettura è il quarto comma, poiché difficile, infatti, individuare ipotesi al di fuori dei commi precedenti per le quali si possa prevedere la punibilità dell'autore e, inoltre, non semplice è cogliere la differenza tra "impiego" e "mero utilizzo" o "godimento personale".

Autore del delitto è anche autore o concorrente del delitto presupposto.

## **12.2 Attività sensibili**

### **Attività a rischio**

- A. Approvvigionamenti di beni e servizi e pagamenti;
- B. Gestione del ciclo attivo,
- C. Tenuta della contabilità, redazione delle comunicazioni sociali e delle dichiarazioni fiscali.

Ai fini di prevenzione sono inoltre state prese in considerazione le seguenti attività strumentali:

- a) Uso dei sistemi informatici.

## **12.3 Principi e procedure di prevenzione**

### **12.3.1 Attività a rischio**

#### **A) Approvvigionamenti di beni e servizi e pagamenti**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

#### **B) Gestione del ciclo attivo**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 2.

#### **C) Tenuta della contabilità, redazione delle comunicazioni sociali e delle dichiarazioni fiscali**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 2.

### **12.3.2 Attività strumentali**

#### **A) Uso dei sistemi informatici**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 3.

### 13. Reati in materia di violazione di diritti d'autore

#### 13.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25novies d.lgs. 231/2001

##### Reati contro le violazioni dei diritti d'autore

*Art. 171, comma, 1, lett. abis) L. 633/1941 - Salvo quanto previsto dall'art. 171bis e dall'art. 171ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. (...) [3] La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 (1) se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

Sono opere d'ingegno protette quelle indicate agli artt. 1 e 2 della l. 433/1941.

Art. 1: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore".

Art. 2: "In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

*Art. 171-bis. – [1]. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. [2]. Chiunque, al fine di trarne*

*profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli art. 64quinquies e 64sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102bis e 102ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.*

Con questa disposizione sono tutelati i programmi per elaboratori, così come definiti dagli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, n. 8, nonché le banche dati definite dagli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, n. 9. La norma sanziona la duplicazione e l'uso con scopo di profitto di software privo di licenza, o in violazione delle licenze commesse, anche nei sistemi informatici di un'impresa. Sono poi sanzionate tutte le condotte di intermediazione commerciale o la mera detenzione, quando compiute a scopo commerciale o industriale, di software privo di bollino SIAE. Si ritiene che per effetto della Sentenza della Corte di Giustizia 8/11/2007, causa C-20/5, la sola mancanza di contrassegno Siae non costituisca più reato. Con riferimento alle banche dati, la sola detenzione non è punita.

*Art. 171-ter – [1]. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state*

rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. [2]. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. [3]. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. [4]. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli art.30 e 32 c.p.; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. [5]. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Sono, in estrema sintesi, sanzionate tutte le condotte d'uso non personale delle opere d'ingegno, poste in essere per fini di lucro.

Art. 171-septies. [1]. La pena di cui all'art. 171ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181bis, comma 2, della presente legge.

La disposizione mira a tutelare le funzioni di controllo della Siae e si consuma con la mera violazione degli obblighi indicati.

Art. 171-octies. [1]. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. [2]. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Vi è da ritenere che il fine fraudolento qualifichi le azioni, nel senso di attribuzione della rilevanza penale a quelle condotte tese ad aggirare lo strumento di tutela dei diritti d'autore della codificazione.

Art. 174-quinquies [1] Quando esercita l'azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. [2]. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. [3]. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'art. 24 l. 689/1981. In caso di

*recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. [4]. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 l. 1213/1965, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.*

## **13.2 Attività sensibili**

### **ATTIVITÀ A RISCHIO**

1. Approvvigionamenti di beni e servizi e pagamenti (pubblicità; software);
2. Uso dei sistemi informatici;
3. Omaggi, donazioni, sponsorizzazioni.

Ai fini di prevenzione sono state inoltre prese in considerazione le seguenti attività:

- a) Tenuta della contabilità.

#### **13.3.1 Attività a rischio**

##### **1) Approvvigionamenti di beni e servizi e pagamenti**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

##### **2) Uso dei sistemi informatici**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 3.

##### **3) Omaggi, donazioni, sponsorizzazioni**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

#### **13.2.2 Attività strumentali**

##### **A) Tenuta della contabilità**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 2.

## **14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

### **14.1 Le fattispecie rilevanti**

*Art. 377bis c.p. – [1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Soggetto attivo del reato è chi non abbia un obbligo di rispondere, come un coimputato. Perché il reato si consumi occorre che, in effetti, le dichiarazioni non siano rese o siano non veritiere e che queste debbano essere rese all'Autorità Giudiziaria.

### **14.2 Le attività sensibili**

1) Rapporti istituzioni con le pubbliche amministrazioni.

### **14.3 Principi e procedure di prevenzione**

Il Codice Etico e le procedure adottate si reputano sufficienti a contrastare l'ipotesi in parola. Si richiamano in modo particolare le procedure:

#### **14.3.1 Attività a rischio**

##### **1) Rapporti istituzionali con le pubbliche amministrazioni**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

##### **2) Ispezioni e verifiche**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

#### **14.3.2 Attività strumentali**

##### **A) Approvvigionamenti**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

##### **B) Gestione del personale**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

##### **C) Tenuta della contabilità**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 2.

##### **D) Gestione dei sistemi informatici**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 3.

## 15. Reati ambientali

### Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25undecies d.lgs. 231/2001

#### Inquinamento Ambientale

Art. 452-bis c.p. - [1]. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. [2] Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato è di evento e a forma libera; il che significa che può essere compiuto in qualsiasi modo, anche con omissioni, poiché l'elemento rilevante è l'effetto prodotto.

La nozione legale di inquinamento si trova all'art. 5 del D.lgs... 152/2006: "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi".

L'inquinamento ai fini di questo reato consiste in una "compromissione" o un "deterioramento". Non è agevole cogliere la differenza tra le due nozioni, tanto che si reputa che siano tendenzialmente coincidenti.

Si tratterebbe di situazioni caratterizzate da una perdita della funzionalità e/o usabilità ecologica.

La nozione di inquinamento qui usata pare quindi coincidere con la nozione di danno ambientale contenuta nell'art. 300 d.lgs. 152/2006: "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima".

La relazione n. III/40/2015 del Massimario della Corte di Cassazione individua l'inquinamento previsto e punito da questo articolo in qualcosa in più nel mero superamento delle concentrazioni soglie di rischio e in qualcosa di meno del disastro: cioè un inquinamento irreversibile o particolarmente oneroso. Esso sarebbe ravvisabile "in tutte quelle condotte di danneggiamento delle matrici [ambientali], che all'esito della stima fattane, producono un'alterazione significativa del sistema, senza assumere le connotazioni dell'evento tendenzialmente irrimediabile.

Oggetto della condotta possono essere: l'aria, l'acqua, una porzione estesa o significativa di suolo o sottosuolo oppure un ecosistema. Non esiste una nozione giuridica di ecosistema; esso nell'uso comune è definito come l'insieme degli esseri viventi, dell'ambiente in cui si trovano e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera. Da notare che la norma tutela anche la biodiversità agraria.

Occorre che l'inquinamento sia causato dalla condotta dell'autore.

È abusiva la condotta di chi agisce senza autorizzazioni, o con autorizzazioni scadute o illegittime, oppure in violazione di queste o ancora, quando agisca in contrasto con le finalità dei titoli che lo autorizzano.

Quanto alle specie protette previste al secondo comma, per dare un contenuto certo, occorre fare riferimento alla direttiva 92/43/CE, all. IV, e alla direttiva 2009/147/CE, all. I.

#### Disastro ambientale

Art. 452-quater c.p. [1] Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. [2] Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della

*rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. [3] Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

Il delitto è commesso con il prodursi anche solo di uno delle ipotesi elencati ai punti da 1 a 3. La prima ipotesi si verifica quando per porvi rimedio occorra un tempo non compatibile con l'agire umano; la seconda ipotesi si produce, invece, quando per porvi rimedio serva un ingente impegno economico e, al contempo, l'adozione di provvedimenti amministrativi che derogano la disciplina ordinaria; la terza ipotesi si verifica quando l'inquinamento produca un rilevante pericolo per l'incolumità pubblica, per effetto della sua estensione, per la gravità dei danni prodotti, per il numero di persone offese o messe in pericolo.

La clausola di riserva in apertura appare di difficile lettura; quanto all'abusività della condotta si rimanda al commento all'articolo precedente.

### **Delitti colposi contro l'ambiente**

Art. 452-quinquies c.p. - *[1] Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. [2] Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

I delitti indicati possono essere compiuti anche per colpa. Non pare sufficiente per la commissione del reato la violazione del principio di precauzione, mentre si reputa necessaria la una verifica delle prevedibilità ed evitabilità dell'evento. Si deve peraltro considerare che la quasi totalità di queste ipotesi sono già sanzionate da contravvenzioni previste dal d.lgs. 152/2006.

### **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**

Art. 452-sexies c.p. - *[1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. [2] La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. [3] Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

Sono punite tutte le condotte aventi ad oggetto materiale ad alta radioattività che non siano conformi a legge o a provvedimento autorizzativi legittimi ed in vigore, o che non ne contraddicano le finalità.

### **Circostanze aggravanti**

Art. 452-octies c.p. - *[1] Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. [2] Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

Le pene previste per i reati associativi indicati sono aumentate se tra gli scopi dell'associazione c'è la commissione di reati ambientali.

### **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali**

### **selvatiche protette**

*Art. 727-bis c.p. - [I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. [II]. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Ai sensi dell'Art. 1, comma 2, d.lgs. 212/2011: "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE".

### **Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto**

*Art. 733-bis c.p. – [1] Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

Ai sensi dell'Art. 1, comma 3, d.lgs. 212/2011, ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto". si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

### **Sanzioni penali [in materia di reflui]**

*Art. 137 d.lgs. 152/2006 – (...) [3]. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (...) [5]. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. (...) [11]. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (...) [13]. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (...).*

Il reato previsto dal comma 3 punisce chiunque scarichi acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose indicate nelle tabelle menzionate, in violazione delle prescrizioni imposte, ma entro i limiti tabellari. Il reato previsto al comma 5, invece, punisce chiunque effettui scarichi industriali autorizzati, ma superando il limite imposto, con differenti pene in relazione ai diversi tipi di sostanze scaricate. Il comma 11 punisce chi effettui scarichi sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque sotterranee (generalmente vietati), al di fuori delle eccezioni previste agli artt. 103 e 104. Si tratta in tutti i casi di ipotesi contravvenzionali, punite anche per colpa.

### **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

*Art. 256 d.lgs. 152/2006 - [1]. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. (...) [3]. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquattrocento se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. (...) [5]. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). [6]. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. (...).*

Al comma 1 sono previste e punite più ipotesi contravvenzionali. Si tratta di reati di pericolo presunto, formali e di mera condotta, consistenti nell'espletamento delle indicate attività senza avere ottenuto le autorizzazioni richieste. Le autorizzazioni devono essere espresse per iscritto, motivate e specifiche per il tipo di rifiuto e fase operativa. Esse sono personali e presuppongono una valutazione sull'idoneità del ricevente. Le autorizzazioni scadute devono essere rinnovate. Vi è contrasto in giurisprudenza sulla punibilità di chi agisca non avendo pagato i diritti annuali. Si discute se l'autore del reato debba essere o meno un imprenditore. In giurisprudenza si individuano pronunce per le quali il reato si perfeziona anche con una condotta occasionale.

Va tenuto presente che la giurisprudenza è costante nel ritenere il produttore o detentore di rifiuti responsabile per la scelta di un operatore privo delle qualificazioni necessarie e che, in forza dell'art. 188 d.lgs. 152/2006, [1] *il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa*

che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste. [2]. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema. [3]. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa: a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione; b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione. [4]. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4. [5]. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti". Le condotte realizzate sulla base di atti autorizzativi illegittimi, inoltre, sono illecite; pertanto il produttore o detentore di rifiuti che operi con la consapevolezza che i provvedimenti autorizzativi siano illegali non è esente da colpa.

Raccolta. Si definisce raccolta (art. 183, comma 1, lett. o d.lgs. 152/2006): "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mmm, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento".

Trasporto. È il trasferimento dei rifiuti dal luogo di produzione al luogo di recupero o smaltimento. La giurisprudenza non richiede per la punibilità il loro scarico e considera altresì trasporto la movimentazione obiettivamente finalizzata al trasporto all'esterno dell'area privata, non essendo considerato tale il trasporto al suo interno, se finalizzato alla migliore sistemazione dei rifiuti. A mente dell'art. 212 d.lgs. 152/2006 il trasportatore di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti non pericolosi per conto terzi, ovvero ancora di rifiuti non pericolosi per conto proprio, ma in via ordinaria, sono tenute ad iscriversi all'albo nazionale dei gestori ambientali.

Smaltimento e recupero. Per smaltimento si intende qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l'effetto secondario sia la produzione di energia o di sostanze. Per recupero si intende qualsiasi operazione il cui risultato non secondario sia di permettere ai rifiuti di essere impiegati in modo utile. Le attività indicate nel testo unico dell'ambiente hanno carattere meramente esemplificativo. Anche l'auto smaltimento, in assenza dei decreti ministeriali che dettano le norme tecniche di riferimento, deve essere autorizzato.

Commercio e intermediazione. Sono commercianti coloro che acquistano e vendono rifiuti, anche quando non ne prendano possesso. Intermediario è chi dispone il recupero o lo smaltimento per conto terzi, anche quando non ne entrano in possesso. Il produttore o detentore è tenuto a verificare che il commerciante o intermediario siano debitamente autorizzati.

Al comma 3, sono punite la realizzazione e la gestione di una discarica abusiva. Per la giurisprudenza si ha discarica quando, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti sono lasciati in una determinata area, trasformandola in un deposito o ricettacolo di rifiuti, con carattere di definitività (cioè non destinati nei tempi previsti ad un trattamento previsto dalla legge), con ciò producendo degrado dell'ambiente. La realizzazione consiste nel compimento di opere all'uopo occorrenti. Va tuttavia detto che l'esecuzione delle opere non è reputata necessaria per la perfezione del reato, essendo sufficiente lo scarico di rifiuti. La gestione consiste nella predisposizione di una forma anche rudimentale di organizzazione.

Al comma 5 è punita la mescolanza, anche involontaria, di rifiuti pericolosi aventi codici identificativi diversi, dando luogo ad una miscela priva di un suo codice.

Al comma 6 si sanzionano le violazioni delle disposizioni contenute nel D.P.R. 254/2003.

### **Bonifica dei siti**

Art. 257 d.lgs. 152/2006 – [1]. *Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del codice procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. [2]. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. (...)*

Il reato è punito se si verificano le seguenti circostanze: 1) inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque; 2) superamento dei valori soglia di concentrazione; 3) mancata bonifica.

Al secondo periodo del primo comma è poi punita la violazione dell'obbligo di comunicare al comune, alla provincia, alla regione ed al Prefetto del verificarsi di un evento che potenzialmente potrebbe contaminare il sito.

### **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

Art. 258 d.lgs. 152/2006 (...) - [4]. *Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (...).*

La fattispecie punisce la violazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti da parte delle imprese che trasportano in proprio rifiuti non pericolosi, ovvero che ne trasportano meno di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, e che non hanno aderito volontariamente al SISTRI.

In tal caso, si applica l'art. 193 d.lgs. 152/2006, per il quale "[1]. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, e che non aderiscono su base volontaria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. [2]. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. [3]. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda SISTRI - Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. [4]. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio e etichettatura delle sostanze pericolose. [5] Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno".

Sono punite in particolare la mancata produzione e/o conservazione del formulario e/o la sua inesatta compilazione, o ancora la produzione di un falso nella predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti.

### **Traffico illecito di rifiuti**

Art. 259 d.lgs. 152/2006 – [1]. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. (...).

La disposizione si riferisce unicamente alle ipotesi di trasporto transfrontaliero di rifiuti. È sanzionata se integra il traffico illecito di rifiuti (art. 26 reg. CEE 259/93), oppure se sono trasportati rifiuti indicati all'allegato II del regolamento, in violazione dell'art. 1, comma 3, del medesimo.

### **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

Art. 260 d.lgs. 152/2006 – [1]. *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni, [2]. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

Il reato non richiede un'associazione, né l'esercizio di un'impresa; è necessario e sufficiente l'allestimento di un'organizzazione ed il compimento, almeno, di due operazioni. Tali sono quelle elencate, anche altre attività compiute in violazione delle norme in materia. Sono abusivamente compiute le operazioni prive di autorizzazione, così come quelle compiute al di fuori del titolo abilitativo, quando questo sia scaduto, sia illegittimo, non conformi rispetto alla natura del rifiuto effettivamente gestito. La qualifica di ingente si riferisce all'insieme dei rifiuti gestiti. Per profitto si intende anche il risparmio di costi o il vantaggio di altra natura.

### **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

Articolo 260-bis d.lgs. 152/2006 – (...) [6]. *Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. [7]. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. [8]. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. (...)*

La fattispecie punisce: a) la produzione di un falso nella predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti; b) il trasporto di rifiuti pericolosi; c) l'uso in qualsiasi forma di certificati falsi; d) il trasporto con scheda SISTRI AREA alterata.

### **Sanzioni [in materia di tutela dell'aria]**

Art. 279 d.lgs. 152/2006 – (...) [2] *Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione (...) [5]. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad*

*un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. (...).*

Ai fini della disposizione per emissione si deve intendere “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico” e per stabilimento, “il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività” (art. 268 d.lgs. 152/2006). Il reato si consuma per il solo superamento dei valori limite di emissione indicati, considerato che per essi si intendono (art. 268 d.lgs. 152/2006) “il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati (i valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria)” e che gli allegati al decreto legislativo individuano valori limite minimi e massimi, mentre la regione può stabilire, sulla base delle migliori tecniche, valori limite compresi tra questi minimi e massimi, ed il provvedimento autorizzativo, può prevedere limiti più severi. Per quanto l'autorizzazione sia rilasciata per l'intero stabilimento, essa prende in considerazione i valori limite di emissione dei singoli impianti che la compongono.

**Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica**

Art. 1. L. 150/1992 – [1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o

riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. [2]. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 2 L. 150/1992 – [1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. [2]. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Le fattispecie indicate sono poste a tutela del sistema di protezione di alcune particolari specie animali e vegetali, protette dalla convenzione internazionale nota come "C.I.T.E.S." o convenzione di

Washington, in quanto a rischio di estinzione, tesa a regolarne il loro commercio. È vietato importare ed esportare esemplari di tali specie, se non previamente autorizzati. Il loro trasporto deve essere accompagnato da specifiche licenze (di importazione o esportazione) o certificati (di riesportazione). Esse inoltre devono essere sottoposte ai trattamenti prescritti a loro tutela.

Art. 3-bis L. 150/1992 – [1]. *Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.*

La fattispecie punisce la produzione e l'uso di falsi in certificati, licenze o notifiche di importazione, esportazione, riesportazione.

Art. 6 L. 150/1992 – [1]. *Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. (...) [4]. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.*

La fattispecie punisce la detenzione di mammiferi e rettili pericolosi per la salute pubblica, riprodotti in cattività.

### **Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**

Art. 3 L. 549/1993 – [1] *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. [2]. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. [3]. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [4]. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. [5]. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla*

*presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. [6]. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

La fattispecie punisce tutte le condotte in violazione del divieto di produzione, detenzione ed uso di sostanze dannose per l'ozono.

### **Inquinamento doloso [provocato dalle navi]**

*Art. 8 d.lgs. 202/2007 – [1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. [2]. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. [3]. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

### **Inquinamento colposo [provocato dalle navi]**

*Art. 9 d.lgs. 202/2007 – [1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. [2]. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. [3]. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

Le fattispecie puniscono lo sversamento in mare dalle navi di sostanze inquinanti inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78.

## **15.2 Le attività sensibili**

### **15.2. Attività a rischio**

- 1) Gestione dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito dell'attività d'ufficio o delle opere di manutenzione della rete e dei depositi di ipoclorito di sodio.

Ai fini di prevenzione sono inoltre state prese in considerazione le seguenti attività strumentali:

A) Gestione degli approvvigionamenti.

### **15.3 Principi e procedure di prevenzione**

Il Codice Etico contiene specifiche previsioni; a riguardo sono state poi inserite disposizioni all'interno della procedura relativa alla gestione del ciclo passivo.

#### **1) Gestione dei rifiuti e dei depositi**

##### Attività sensibili

Vi rientrano la conservazione, il trasporto, lo smaltimento, il riciclo e, in generale, il trattamento dei rifiuti speciali prodotti ed il rapporto con i fornitori di servizi a ciò collegati.

##### Controlli

- Codice Etico: il Codice Etico prevede principi di comportamento e divieti specificamente rivolti alla prevenzione di questi reati.
- Procedure e principi: la società si è dotata di procedure che prevedono tra l'altro i seguenti principi:
  - rispetto delle normative in vigore;
  - richiesta, ove necessario, delle autorizzazioni previste, e rispetto dei limiti delle autorizzazioni concesse;
  - obbligo di conservazione dei rifiuti con modalità appropriate;
  - obbligo di ricorso unicamente ad imprese in possesso degli specifici ed espressi titoli abilitativi, previsti dalle normative in vigore;
  - attribuzione di responsabilità per ogni singola fase e tracciabilità delle operazioni compiute;
  - obbligo di effettuare il trasporto in proprio esclusivamente di rifiuti non pericolosi ed in modo saltuario;
  - rispetto rigoroso del sistema di tracciabilità dei rifiuti, con obbligo di produzione, raccolta, conservazione e vidimazione a norma di legge della documentazione obbligatoria, comprovante il regolare trattamento dei rifiuti;
  - ricorso a fornitori qualificati;
  - predisposizione di impianti ed attrezzature a norma;
  - manutenzioni regolari e documentate degli impianti;
  - controlli periodici sulla tenuta delle vasche di contenimento.

## **16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

### **16.1 Le fattispecie rilevanti**

Art. 22 d.lgs. 286/1998 [12 bis] - *Le pene per il fatto previsto dal comma 12 [Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo] sono aumentate da un terzo alla metà:*

*a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*

*b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*

*c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

La fattispecie sanzionatoria, introdotta dal d.lgs. 109/2012, presuppone un delitto doloso e, quindi, la consapevolezza della mancanza di un regolare permesso di soggiorno. La società è sanzionata solo in presenza di una delle aggravanti previste dal comma 12bis.

Da notare che per la Cassazione *"risponde del reato di occupazione di lavoratori dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno non soltanto colui che procede all'assunzione di detti lavoratori, ma anche colui che, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga tenendoli alle sue dipendenze"*.

Art. 12 d.lgs. 286/1998 – (...) [3]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. [3-bis]. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata [3-ter] 3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla metà' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*

*b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto (...) [5] Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

### **16.2 Le attività sensibili**

#### **16.2.1 Attività a rischio**

1. Gestione del personale;

2. Approvvigionamenti di beni e servizi e pagamenti.

**16.2.2. Attività strumentali:**

- A) Tenuta della contabilità;
- B) Gestione dei sistemi informatici.

**16.3 Principi e procedure di prevenzione**

Il Codice Etico e le procedure adottate sono ritenuti in grado di eliminare ogni rischio di commissione astrattamente ipotizzabile. In particolare si richiamano le procedure preposte alla regolazione di:

**16.3.1. Attività a rischio**

**1) Gestione del personale**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

**2) Approvvigionamenti**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 3.

**16.3.2 Attività strumentali**

**A) Tenuta della contabilità**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 2.

**A) Gestione servizi informatici**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 3.



## **17. Razzismo e xenofobia**

### **17.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25duodecies d.lgs. 231/2001**

*Art. 3 L. 654/1975 [1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi 2; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*

*[3]. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. [3-bis]. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232*

Si ritiene che il reato non possa essere commesso nell'interesse o vantaggio della Società.

## 18. Reati transnazionali

Con legge n. 146/2006 sono state individuate alcune nuove ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti a seguito della commissione dei reati indicati all'art. 10, per il caso in cui assumano la caratteristica di reati transnazionali. La nozione di reato transnazionale è stata introdotta – recependo la Convenzione delle Nazioni Unite siglata a Palermo il 15/12/2000 – e così delineata all'art. 3 *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: (a) sia commesso in più di uno Stato; (b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; (c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; (d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”*.

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende *“un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”*.

I primi commentatori non hanno nascosto numerosi dubbi circa la portata di una siffatta definizione.

Anzitutto, poiché essa non si allinea totalmente con l'art. 6 comma 2 c.p., per il quale un reato continua a considerarsi commesso in Italia *“quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione”*; sicché sembrerebbero sfuggire all'ambito di applicazione della legge in esame tutti quei reati la cui esecuzione si è anche solo in parte svolta sul territorio della Repubblica. Tuttavia, si è osservato (A. di Martino, commento alla L. 146/2006, in Diritto Penale e Processo, n. 1/2007, p. 15 ss.), la disposizione in esame si muove nella diversa prospettiva di individuazione dell'ambito di operatività della legge n. 146/2006, allo scopo di rendere applicabili le disposizioni in essa contenute laddove si sia in presenza di uno dei reati indicati all'art. 3. Ciò comporta che la responsabilità degli enti, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, si avrà ogniqualvolta uno dei reati indicati all'art. 10 della legge n. 146/2006, avrà le caratteristiche descritte dall'art. 3 della medesima legge.

La definizione stessa resta, peraltro, poco chiara, non potendosi – allo stato - attribuire un significato univoco ad espressioni che non hanno un preciso riferimento normativo, e che pertanto possono assumere una dimensione assai ampia, come “coinvolgimento”, “parte sostanziale” della preparazione, pianificazione, direzione o controllo di un crimine, “implicazione” di un gruppo criminale organizzato, “effetti sostanziali” di un reato.

### 18.1 Le fattispecie rilevanti ai sensi della l. 146/2006

#### L'associazione per delinquere internazionale

Art. 416 c.p. e 10 l. 146/2006: *[I] Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. [II] Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. [III] I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. [IV] Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. [V] La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. [VI] Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

### **L'associazione per delinquere di stampo mafioso anche straniera**

*Artt. 416bis e 10 l. 146/2006 - [I] Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. [II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. [III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte [628 3 n. 3] si avvalgono [629-bis] della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. [IV]. Se l'associazione è armata [585 2-3] si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. [V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. [VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. [VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca [240 2] delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

### **L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri**

*Art. 291quater D.P.R. n. 43/1973 - [1] Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291bis [introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali], coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. [2] Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. [3] La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. [4] Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art. 291ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. [5] Le pene previste dagli artt. 291bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

### **L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope**

*Art. 74 D.P.R. n. 309/1990 - [1] Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 [coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo, importare, esportare, acquistare, ricevere a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope vietate dalla legge, senza le relative autorizzazioni] chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. [2] Chi partecipa*

*all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. [3] La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. [4] Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. [5] La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. [6] Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. [7] Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. [8] Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

### **Riciclaggio**

*648bis c.p. - [1] Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. [2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. [3] La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. [4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

### **Impiego di beni, capitali di provenienza illecita**

*648ter c.p. - [1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 (lire due milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). [2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. [3] La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. [4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

### **Disposizioni contro l'immigrazione clandestina**

*Art. 12 d.lgs. n. 286/1998 - [3] chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. [3 bis] Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: (a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; (b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; (c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; (c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. [3ter] Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento. [5] Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.*

La disposizione ipotizza due ipotesi di reato distinte: a) al comma 3 quella di favoreggiamento all'immigrazione clandestina (con le aggravanti dei due commi successivi) e b) al comma 5 (favoreggiamento alla permanenza irregolare sul territorio).

Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina non richiede, per il suo perfezionamento, che l'ingresso illegale dello straniero sia effettivamente avvenuto, è sufficiente infatti la commissione di atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio di una persona in violazione delle disposizioni del D.lgs. 286/1998 o mediante condotte elusive. Il reato è stato ritenuto sussistere anche nel caso in cui i casi in cui sia stata presentata richiesta di visto di ingresso mediante false attestazioni o la produzione di documenti falsi in relazione agli effettivi motivi del soggiorno nel territorio italiano, oppure, qualora l'ingresso nel territorio nazionale sia avvenuto regolarmente, attraverso il prescritto valico di frontiera, con un valido passaporto e per motivi turistici, ma risulti che in realtà è finalizzato ad una permanenza illegale, in quanto, ed esempio, diversa (lavoro) da quella per la quale il visto d'ingresso ed il permesso di soggiorno erano stati rilasciati (turismo).

Il dato maggiormente qualificante della seconda ipotesi di reato sta nel dolo, cioè nell'atteggiamento della volontà dell'autore, il quale deve essere rivolto allo scopo di trarre un ingiusto profitto dalla permanenza in stato di illegalità dello straniero immigrato del quale si favorisce la permanenza, in qualsiasi modo. Un simile atteggiamento è stato ravvisato in chi abbia corrisposto retribuzioni minime o chi abbia fornito alloggio a condizioni fuori mercato.

### **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

*Art. 377bis c.p. – [1] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Soggetto passivo del reato è chi non abbia un obbligo di rispondere, come un coimputato. Perché il reato si consumi occorre che, in effetti, le dichiarazioni non siano rese o siano non veritiere.

### **Favoreggiamento personale**

*Art. 378 c.p. - [1] Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. [2] Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. [3] Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516 (lire un milione). [4] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.*

Il reato è realizzabile mediante qualunque condotta che ostacoli le indagini svolte dall'autorità giudiziaria, o dagli organi di polizia.

## **18.2 Attività sensibili**

### **ATTIVITÀ A RISCHIO**

- A. Gestione del ciclo passivo
- B. Assunzioni di personale
- C. Gestione del ciclo attivo

Sono state inoltre prese in considerazione, ai fini di prevenzione, le seguenti attività strumentali:

- a) Tenuta della contabilità
- b) Uso dei sistemi informatici

## **18.3 Principi e procedure di prevenzione**

### **18.3.1 Attività a rischio**

#### **A) Gestione del ciclo passivo**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

#### **B) Assunzioni di personale**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 1.

#### **C) Gestione del ciclo attivo**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 2.

### **18.3.2 Attività strumentali**

#### **a) Tenuta della contabilità**

Si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 2

#### **b) Uso dei sistemi informatici**

Si rinvia a quanto previsto al paragrafo 3